

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE

COD.DOCUMENTO SCS/07/66917

ASSESSORATO PROMOZIONE POLITICHE SOCIALI E EDUCATIVE PER INFANZIA E
ADOLESCENZA.POLITICHE PER IMMIGRAZIONE, SVILUPPO TERZO SETTORE
DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA

ESTENSORE GOVI MARGHERITA

OGGETTO DIRETTIVA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E
ACCOGLIENZA IN COMUNITA' DI BAMBINI E RAGAZZI
(LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184 E SUCCESSIVE MODIFICHE
E ARTICOLI 5 E 35 L.R. 12 MARZO 2003, N. 2 E SUCCESSIVE
MODIFICHE

DOC.DI RIFERIMENTO CAUSALE

PARTICOLARITA'

TIPO DI DELIBERAZIONE ORDINARIA
IMPLICAZIONI CONTABILI

PARERI PARERE COMM.CONS.
FIRME

RESP.REGOLARITA'AMMINISTRATIVA		L'ASSESSORE	
GRISENDI LEONIDA	08/03/07	DAPPORTO ANNA MARIA	08/03/07
		L'ASSESSORE (A FIRMA CONGIUNTA)	
		BISSONI GIOVANNI	08/03/07

CON ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ITER DI APPROVAZIONE PREVISTO

00011 DELIBERA ORDINARIA SENZA IMP. SPESA

Inserita nella Seduta di Giunta n. 22 del 11/06/07
con il numero di delibera : 07 000846 n. ordine 000010

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 11 (UNDICI) del mese di GIUGNO dell' anno 2007 (DUEMILASETTE) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1) ERRANI VASCO | - Presidente |
| 2) DELBONO FLAVIO | - Vice Presidente |
| 3) BISSONI GIOVANNI | - Assessore |
| 4) CAMPAGNOLI ARMANDO | - Assessore |
| 5) DAPPORTO ANNA MARIA | - Assessore |
| 6) GILLI LUIGI | - Assessore |
| 7) MANZINI PAOLA | - Assessore |
| 8) PASI GUIDO | - Assessore |
| 9) RABBONI TIBERIO | - Assessore |
| 10) RONCHI ALBERTO | - Assessore |
| 11) ZANICHELLI LINO | - Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore ZANICHELLI LINO

OGGETTO: DIRETTIVA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E ACCOGLIENZA IN COMUNITA' DI BAMBINI E RAGAZZI (LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184 E SUCCESSIVE MODIFICHE E ARTICOLI 5 E 35 L.R. 12 MARZO 2003, N. 2 E SUCCESSIVE MODIFICHE

COD.DOCUMENTO SCS/07/66917

omissis

L'ASSESSORE SEGRETARIO: ZANICHELLI LINO

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, "Diritto del minore ad una famiglia", che disciplina l'affidamento familiare del minore, e stabilisce che tali norme si applichino, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità;

- gli articoli 330 e 333 c.c., in materia di allontanamento del minore dalla famiglia;

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- il DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", allegato 1C "Area integrazione socio-sanitaria";

- il DLgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- la legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet";

Visti inoltre:

- il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", con particolare riguardo agli articoli 22, 28 e 36, relativi all'inserimento in comunità di minori nell'ambito di un procedimento penale;

- l'art. 10 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, che stabilisce le caratteristiche delle comunità che accolgono i minori di cui sopra;

- la L.R. 31 marzo 2005, n. 15 "Statuto della Regione Emilia-Romagna" e, in particolare gli articoli 6 e 9 che stabiliscono, rispettivamente, che la Regione operi per promuovere e diffondere una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, e valorizzi lo specifico ruolo sociale della famiglia, promuovendo le condizioni per il suo efficace svolgimento;

- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e, in particolare:

- l' articolo 5, comma 4, che indica i servizi e gli interventi del sistema locale a rete e, tra essi: "accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari" (lettera c), ma anche " consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali, anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo" (lettera a), "servizi ed interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura"(lettera e), tipologie che si attagliano all'affidamento familiare, così come disciplinato nel presente atto;

- "servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio" (lettera d); " servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica (lettera f); "servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono" (lettera g), che riguardano l'accoglienza residenziale e semiresidenziale;

- l'art. 35, comma 2, che stabilisce la procedura per il funzionamento di servizi e strutture che svolgono attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, attribuendone la competenza alla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente.

Considerato che in tale quadro normativo la vigente legge regionale abbia ricompreso sia l'istituto dell'affidamento familiare (in particolare cfr. le lettere c),a),e)art. 5, comma 4), sia quello dell'accoglienza in comunità (in particolare cfr. le lettere d), f), g) art. 5, comma 4);

Visti infine:

- gli articoli 6, 9 e 36 della L.R. n. 2 del 2003;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 e successive modifiche "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale";

Viste altresì:

- la Deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000, n. 1378 "Direttiva regionale in materia di affidamento familiare";

- la Deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 564 "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34";

Considerato che, anche in attuazione delle norme successivamente entrate in vigore, e, in particolare, la legge 28 marzo 2001, n. 149 e la L.R. 12 marzo 2003, n. 2, si rende opportuna la rivisitazione complessiva e unitaria della richiamata disciplina regionale, che riguarda minori allontanati dalla famiglia, in affidamento familiare o in comunità;

Acquisito, ai sensi della L.R. n. 2 del 2003 e successive modifiche, il parere favorevole:

- della Conferenza regionale del Terzo settore, in data 17 gennaio 2007 (art. 35 comma 2);

- della Conferenza Regione-autonomie locali, in data 12 febbraio 2007 (art. 68, comma 2)

- della Commissione IV "Politiche per la salute e politiche sociali" dell'Assemblea legislativa, in data 30 maggio 2007 (art. 35 comma 2 e art. 68 comma 2);

Dato atto del parere favorevole del Comitato di direzione della regione Emilia-Romagna, in data 5 febbraio 2007;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 450/07 "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006 - Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali Dott. Leonida Grisendi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione n. 450/2007 e successive modificazioni:

Su proposta:

- dell'Assessore alla promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore, Anna Maria Dapporto

- dell'Assessore alle politiche per la salute, Giovanni Bissoni

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di approvare l'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, recante "Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi";

2) di stabilire che il contenuto della parte II dell'allegato stesso sostituisce la disciplina relativa all'affidamento familiare e, in particolare, la D.C.r. 28 febbraio 2000, n. 1378 "Direttiva regionale in materia di affidamento familiare", che si intende superata;

3) di stabilire che il contenuto della parte III dello stesso allegato supera e sostituisce la disciplina relativa alle comunità residenziali o semiresidenziali per minori contenuta nella normativa vigente e, in particolare, nella D.G.r. 1 marzo 2000, n. 564 e nel cui titolo sono conseguentemente soppresse le parole "per minori";

4) di stabilire, inoltre, che la composizione della Commissione indicata al paragrafo 6.2 "Attività istruttoria" della parte I dell'allegato alla D.G.r. 1 marzo 2000, n. 564, per quanto riguarda l'istruttoria relativa a comunità per minori, è modificata come disposto al paragrafo 3.2 "Attività istruttoria" della parte III dell'allegato al presente atto;

5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO

**DIRETTIVA
IN MATERIA DI
AFFIDAMENTO FAMILIARE
E ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ
DI BAMBINI E RAGAZZI**

Sommario

Premessa

I. Parte generale

1. Cenni sulla normativa internazionale

2. Cenni sulla normativa statale

3. Cenni sulla normativa regionale

4. Oggetto, obiettivi generali e indicazioni comuni per famiglie affidatarie e comunità per minori

5. Destinatari

6. Funzioni

6.1 Comune

6.2 Provincia

6.3 Regione

7. Integrazione socio-sanitaria per il supporto ai bambini e ragazzi in difficoltà e coordinamento provinciale e regionale

7.1 Azienda unità sanitaria locale

7.2 Coordinamento tecnico (o Commissione tecnica) provinciale per l'infanzia e l'adolescenza

7.3 Coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

8. Metodologia del lavoro integrato (équipe) e progetto quadro

9. Facilitazioni

10. Accompagnamento oltre il diciottesimo anno

II. Affidamento familiare

1. Accoglienza in famiglia (Affidamento eterofamiliare)

1.1 "Affidamento" a parenti

1.2 Affidamento a tempo parziale

1.3 Sostegno del volontariato per il supporto al minore e famiglie solidali

2. Percorso della famiglia affidataria

2.1 Prima informazione

2.2 Preparazione e destinatari della formazione

2.3 Obiettivi dei corsi di preparazione

2.4 Modalità di programmazione e attuazione dei corsi di preparazione

2.5 Contenuti dei corsi e criteri di qualità

2.6 Modalità formative

2.7 Percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità

3. Abbinamento, ipotesi progettuale, provvedimento, durata e numero di bambini o ragazzi in affidamento familiare

4. Progetto di accompagnamento dell'affidamento familiare

4.1 Risorse umane ed interventi attivati dal sistema territoriale di servizi

4.2 Incontri, soggetti coinvolti e contenuti trattati

4.3 Forme del mantenimento del rapporto tra bambino o ragazzo e famiglia d'origine

4.4 Sostegno alla integrazione scolastica

4.5 Gruppi di incontro a sostegno dell'esperienza affidataria

4.6 Rientro del minore nella famiglia d'origine

4.7 Interventi di accompagnamento della famiglia d'origine

5. Tutela lavorativa e interventi economici a sostegno dell'affidamento familiare

5.1 Tutela lavorativa e previdenziale degli affidatari

5.2 Benefici economici

6. Tipologie particolari di affidamento

6.1 Affidamento in emergenza: famiglie e reti di famiglie per bambini zero-sei anni

6.2 Sostegno all'accoglienza di bambini o ragazzi stranieri e affidamento a famiglie della stessa cultura (affidamento omoculturale)

6.3 Affidamento del bambino insieme alla madre

III. Accoglienza in comunità

1. Risposte accoglienti: le comunità residenziali e semiresidenziali

1.1 Obiettivi dell'accoglienza in comunità semiresidenziali

1.2 Obiettivi dell'accoglienza in comunità residenziali

1.3 Risorse umane: adulti accoglienti e personale

1.3.1 Adulti accoglienti

1.3.2 Personale

1.3.3 Supervisione

1.3.4 Figure di supporto

1.4 Carta dei servizi

1.5 Progettualità educativa

1.5.1 Progetto educativo individualizzato

1.5.2 Progetto educativo-psicologico

1.5.3 Progetto di vita

- 1.6 Collegamento con la rete dei servizi territoriali
- 1.7 Obblighi informativi
- 1.8 Requisiti strutturali
 - 1.8.1 Requisiti per la comunità familiare e la comunità casa-famiglia
 - 1.8.2 Requisiti per le comunità educative residenziali e di transizione
 - 1.8.3 Requisiti per le comunità semiresidenziali

2. Tipologie di comunità

2.1 Tipologie consolidate

- 2.1.1 Comunità familiare
- 2.1.2 Comunità socio-educativa
- 2.1.3 Comunità di pronta accoglienza
- 2.1.4 Comunità casa-famiglia multiutenza

2.2 Nuove tipologie

- 2.2.1 Comunità semiresidenziale socio-educativa
- 2.2.2 Comunità semiresidenziale e comunità residenziale educativo-psicologiche
- 2.2.3 Residenze di transizione: comunità socio-educativa ad alta autonomia (gruppo appartamento) e convitto giovanile
- 2.2.4 Casa / comunità per gestanti e per madre con bambino

2.3 Strutture residenziali per adulti che accolgono anche minori

- 2.3.1 Casa rifugio per donne maltrattate con figli
- 2.3.2 Struttura residenziale per persone dipendenti da sostanza d'abuso con figli minori

2.4 Tipologie sperimentali e nucleo di valutazione

3. Autorizzazione al funzionamento

- 3.1 Requisiti
- 3.2 Attività istruttoria
- 3.3 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento
- 3.4 Rilascio dell'autorizzazione
- 3.5 Elementi dell'autorizzazione al funzionamento
- 3.6 Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento. Verifiche e controlli
- 3.7 Registro provinciale delle strutture autorizzate - sezione strutture per minori e giovani adulti
- 3.8 Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento

4. Sanzioni

5. Norma transitoria per le strutture funzionanti

PREMESSA

In apertura della legislatura 2005-2010 l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna si è impegnata a "garantire la tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per lo sviluppo di una società equa, accogliente e solidale"; ad "assicurare le condizioni materiali e di supporto alla genitorialità, anche tramite un sistema di servizi di qualità accessibili a tutti"; ad "assumere l'infanzia e l'adolescenza quale riferimento politico culturale per una maggiore qualità delle scelte di governo regionale", riconoscendo che per questo "è necessario che la Regione si doti, sempre più, di strumenti normativi e finanziari che rilancino le politiche per le nuove generazioni, ponendole al centro della propria agenda politica". (Ordine del giorno - Oggi. n. 381/1/2005).

Porre al centro le politiche per le nuove generazioni comporta necessariamente sostenere le capacità genitoriali, fornendo strumenti per affrontare le normali fasi di cambiamento, così come i momenti di crisi, in un'ottica di prevenzione, e risposte qualificate e flessibili per i bambini e i ragazzi le cui famiglie non sono temporaneamente in grado di sostenerli in un cammino di crescita armonica. L'attenzione a questi problemi, che si modulano secondo situazioni di diversa gravità e complessità, impone la realizzazione di un sistema di protezione articolato ed efficace, basato su un raccordo tra gli Enti istituzionalmente competenti in materia e finalizzato ad una programmazione integrata dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativo-scolastici.

Nel tempo è cresciuta la consapevolezza che il sostegno alle responsabilità familiari richiede un ampio e organico complesso di interventi e misure basati sull'integrazione tra politiche e interventi sociali, sanitari ed educativo-scolastici e politiche abitative e del lavoro. Tali interventi e misure sono mirati sia alla prevenzione del disagio, sia all'accompagnamento e supporto nel percorso di superamento delle difficoltà.

Occorre sostenere, tra l'altro, la qualificazione di operatori del territorio e la costituzione di équipe multidisciplinari specializzate (cfr. paragr. 8 "Metodologia del lavoro integrato e progetto quadro" della parte generale), in grado di dare risposte articolate e adeguate alle varie situazioni.

Il necessario accordo tra gli Enti locali si attua nell'ottica di una solidarietà interistituzionale, anche perché ciascuna realtà locale possa fare fronte alla complessità ed onerosità che talvolta richiede il garantire, tramite la più appropriata risposta di accoglienza e sostegno, la tutela dei bambini e ragazzi in difficoltà.

La presente direttiva armonizza le diverse funzioni istituzionali e sociali, riconoscendo e sostanziando la centralità e l'autonomia degli Enti locali nella programmazione e realizzazione del sistema territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari a rete, la

funzione di raccordo svolta dalle Province e quella di indirizzo della Regione, finalizzata a garantire a tutti l'esigibilità dei diritti e a valorizzare la partecipazione dei soggetti del terzo settore, nella programmazione e nella realizzazione del sistema integrato.

La politica regionale si caratterizza per una visione unitaria dei diritti dei bambini e ragazzi fuori dalla famiglia. Questi devono potere usufruire pienamente di tali diritti indipendentemente dal fatto che siano accolti in adozione, in affidamento familiare od in comunità.

La direttiva si pone l'obiettivo di rivisitare, qualificare e rinnovare il sistema di accoglienza per bambini e ragazzi, favorendo, nel riconoscimento dei rispettivi ruoli, la creazione di sinergie tra le diverse realtà coinvolte nell'accoglienza (servizi sociali e sanitari, sistema formativo, ambito giudiziario...).

La Regione, dopo avere determinato con la direttiva 1495/03 il sistema di accoglienza, tutela e sostegno per i bambini adottati e per i loro familiari, con la presente direttiva estende e porta a compimento tale sistema definendo, con un unico atto, le linee operative di riferimento per il sistema integrato di servizi chiamato a tutelare e sostenere i bambini e ragazzi accolti in affidamento familiare o in comunità e per i nuclei familiari interessati.

L'elaborazione di questo atto ha coinvolto significative rappresentanze delle associazioni di famiglie affidatarie, delle comunità, delle Aziende USL, e dei servizi sociali territoriali e dei servizi regionali competenti.

La presente direttiva è così articolata

- nella I parte le norme di riferimento, le funzioni e i compiti dei soggetti istituzionali coinvolti, nonché le indicazioni comuni a famiglie affidatarie e comunità;
- nella II parte la disciplina specifica dell'affidamento familiare;
- nella III parte la disciplina dell'accoglienza in comunità semiresidenziali e residenziali, nonché le norme sull'autorizzazione al funzionamento delle stesse.

I. PARTE GENERALE

1. Cenni sulla normativa internazionale

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo approvata il 20/11/1989 e ratificata dall'Italia con legge 27/5/1991, n. 176 stabilisce che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei bambini e dei ragazzi, deve ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per potere assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità. La Convenzione riconosce altresì che il bambino, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in una atmosfera di felicità, amore e comprensione.

L'art. 9 stabilisce che "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. [...] Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo".

L'art. 27, inoltre, afferma che "Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo".

La Convenzione, all'art. 3, stabilisce inoltre che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo sia "una considerazione preminente" e che (art. 19) gli Stati parti della convenzione adotteranno ogni opportuna misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere i bambini e i ragazzi da qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale, mentre sono sotto la tutela dei genitori, del tutore legale o di chiunque altro si prenda cura di loro. Se il bambino, nel suo preminente interesse, dovesse essere privato della possibilità di crescere nella famiglia d'origine, avrà diritto alla protezione, alla cura e ad una forma alternativa di

assistenza che, nell'ordinamento italiano, è rappresentata dall'affidamento familiare e dall'inserimento in una comunità.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottoscritta a Nizza il 7/12/2000, all'art. 24, ribadendo il principio della preminenza del superiore interesse del minore in tutti gli atti che lo riguardano, compiuti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, stabilisce, tra l'altro, che i bambini "possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano, in funzione della loro età e della loro maturità".

In ambito giudiziario tale diritto era già stato esplicitato e dettagliato dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, che, all'art. 3 afferma: "ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinanzi ad un'autorità giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere consultato ed esprimere la sua opinione; c) essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione".

Il principio generale dell'informazione e dell'ascolto dell'opinione del bambino e del ragazzo deve dunque essere fondamento dell'azione di qualunque soggetto pubblico o privato, che, con la propria attività, possa incidere sulla sua vita. La delicatezza della situazione del minore e il rispetto della sua sensibilità dovranno comunque orientare l'operatore, opportunamente supportato da specialisti, a mantenere il colloquio, anche in sede giudiziaria, ad un livello che non gli crei ulteriori problemi o conflitti ed eviti ogni possibile strumentalizzazione.

2. Cenni sulla normativa statale

Nel nostro paese il diritto primario del minore a vivere, a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia è costituzionalmente garantito: la Costituzione (articoli 30 e 31), stabilisce infatti che "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio"; prevede che l'adempimento dei compiti della famiglia sia agevolato con misure economiche e con altre provvidenze e che, nei casi di incapacità dei genitori, la legge provveda a che siano assolti i loro compiti. La Repubblica protegge altresì la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

La legge 4 maggio 1983, n. 184 (così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) "Diritto del minore ad una famiglia",

individua i presupposti per l'attuazione del diritto di ogni bambino a una famiglia, prioritariamente alla propria, e assegna allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali il compito di sostenere i nuclei familiari in difficoltà, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al bambino di essere educato nella propria famiglia. In particolare, la legge vieta che le condizioni di indigenza dei genitori possano costituire ostacolo, anche indirettamente, all'"esercizio del diritto del minore alla propria famiglia". In caso di inadeguatezza dell'ambiente familiare, il bambino è affidato ad una famiglia, o a una persona singola; può inoltre essere inserito in una comunità di tipo familiare o "in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato".

La stessa legge stabilisce inoltre che il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006. Nella relazione sullo stato di attuazione della legge 149/01, presentata al Parlamento nel dicembre 2004, gli istituti per minori sono definiti "presidi residenziali socio-educativi in grado di accogliere un alto numero di ospiti (12 o più minori) e le cui prestazioni sono in prevalenza educative, ricreative e di assistenza tutelare". Anche indipendentemente dal numero di ragazzi accolti, è tuttavia possibile interpretare il precetto della legge come un'indicazione più ampia verso un impegno di Stato, Regioni e Comuni a garantire ai bambini e ragazzi in difficoltà un trattamento "di tipo familiare", cioè personalizzato, affettivamente ricco, tutelante e, ove occorra, riparativo dei danni derivanti da esperienze traumatiche o deprivanti.

Il rischio di istituzionalizzazione non si esaurisce, tuttavia, con la chiusura degli istituti; infatti nelle comunità di accoglienza, e per certi aspetti anche nei nuclei familiari, tale rischio può riprodursi quando:

- i ritmi di vita e le modalità di convivenza richiesti al bambino sono modulati sulle esigenze degli adulti;
- il rapporto numerico tra adulti e bambini non è adeguato a garantire una forte disponibilità all'ascolto ed alla relazione;
- gli operatori delle comunità e dei servizi sociali e sanitari territoriali non sono messi in grado di garantire una sufficiente continuità;
- le famiglie accoglienti, gli operatori delle comunità e dei servizi territoriali non sono adeguatamente preparati e sufficientemente accompagnati nel farsi carico del minore;
- la famiglia accogliente o la comunità tende a porsi come spazio relazionale pressoché esclusivo per il bambino, non favorendo la sua integrazione sociale;
- il raccordo tra la famiglia accogliente, o la comunità, e i servizi è frammentario o conflittuale, e pregiudica la realizzazione del progetto rivolto al bambino o ragazzo ed alla sua famiglia;

- il sistema complessivo dei servizi, delle famiglie e delle comunità accoglienti, pur cercando di garantire nel presente una adeguata tutela e "copertura" affettiva, non esprime tutte le proprie potenzialità per sviluppare la dimensione futura del bambino, che dovrà essere prioritariamente caratterizzata dal rientro nella propria famiglia o dalla costruzione di una dimensione familiare stabile.

La presente direttiva si propone di contrastare anche questi rischi.

La legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" afferma la necessità che gli interventi e i servizi sociali facciano parte di un sistema integrato comprensivo anche delle eventuali misure economiche, della definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse e degli interventi, ad impedire la sovrapposizione di competenze e la settorializzazione delle risposte. Tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la stessa legge comprende gli "interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" (art. 22, comma 2, lettera c).

3. Cenni sulla normativa regionale

In base allo Statuto (L.R. 31 marzo 2005, n. 15), la Regione Emilia-Romagna:

- riconosce e valorizza lo specifico ruolo della famiglia, promuovendo le condizioni per lo svolgimento delle sue funzioni (art. 9);
- promuove e diffonde una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti (art. 6).

In attuazione dell'art. 71 dello Statuto, la Regione ha istituito il garante per l'infanzia e l'adolescenza con la L.R. 7 febbraio 2005, n. 9.

La L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" include nel sistema integrato di interventi e servizi sociali a rete, promosso e garantito dai comuni (art. 5):

- l'accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari;

- i servizi e gli interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio;
- i servizi e gli interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;
- la consulenza e il sostegno alle famiglie e a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali;
- i servizi e gli interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di violenze ed abbandono;
- i servizi e gli interventi finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica.

Tali servizi e prestazioni costituiscono livelli essenziali da garantire su tutto il territorio regionale. Infatti l'art. 6 "Livelli essenziali delle prestazioni sociali" dispone:

"1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali, come previsto dall'articolo 22 della legge n. 328 del 2000, i servizi e gli interventi indicati all'art. 5, commi 4 e 5.

2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali definisce, sulla base del fabbisogno rilevato, le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato. La definizione dei livelli avviene sulla base dei bisogni rilevati, nel rispetto dei criteri di equità, efficacia ed appropriatezza, tenuto conto delle risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 46 e della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

3. Per la definizione dei livelli di cui al comma 2, sentita la competente Commissione consiliare regionale, viene sancita apposita intesa triennale in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 31 della L.R. n. 3 del 1999."

La stessa legge regionale stabilisce inoltre, all'art. 35, che "il funzionamento di servizi e strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che svolgono attività socio-assistenziali e socio-sanitarie è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione, al fine di garantire la necessaria funzionalità e sicurezza, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia...", ed attribuisce alla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente e acquisito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, la competenza a stabilire, con direttiva, i requisiti e le procedure per ottenere l'autorizzazione stessa. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sono attribuite ai Comuni che le esercitano anche

avvalendosi dei servizi dell'Azienda unità sanitaria locale, al fine di costituire un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con la direttiva sopra richiamata.

L'art. 36 stabilisce inoltre che le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie sono attribuite, ferme restando le funzioni di vigilanza dell'Azienda unità sanitaria locale, ai Comuni, che le esercitano avvalendosi dell'organismo tecnico sopra richiamato, secondo le modalità ed i termini stabiliti con la direttiva.

Già dal 1989 la Regione Emilia-Romagna ha sostenuto, attraverso i centri per le famiglie, la promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà familiare (L.R. 14 agosto 1989, n. 27 "Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli"). L'attività dei Centri si articola principalmente su tre aree di intervento:

- area dell'informazione e vita quotidiana (prima informazione e orientamento ai servizi anche su affidi e adozioni);
- area del sostegno delle competenze genitoriali (valorizzazione delle responsabilità educative dei singoli e delle coppie, sostegno delle esperienze di vita quotidiana e dei circoli virtuosi di benessere familiare);
- area dell'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunità (promozione e attivazione di gruppi di famiglie-risorsa, per sostenere comunità solidali).

Da questa pur sommaria disamina della normativa del settore emerge che un'adeguata politica sociale per l'accoglienza di bambini ed adolescenti deve favorire in tutti i modi l'espletamento e la continuità delle funzioni dei genitori anche quando questi versino in condizioni d'indigenza o di temporanea difficoltà. Tali funzioni vanno garantite promuovendo una cultura della famiglia nella quale vengano valorizzati la funzione genitoriale e il rispetto delle esigenze di ciascuno da parte di tutti i componenti. Si tratta di realizzare politiche sociali dirette al sostegno della famiglia, secondo un'ottica non più assistenziale e sostitutiva, ma promozionale e preventiva.

4. Oggetto, obiettivi generali e indicazioni comuni per famiglie affidatarie e comunità per minori

Con la presente direttiva, la Regione Emilia-Romagna intende ripensare globalmente gli strumenti per le politiche di accoglienza di bambini e ragazzi, sia in famiglia che in comunità: in attuazione dell'art. 35 della L.R. 2 del 2003, si compie una revisione complessiva della normativa regionale in materia di affidamento familiare ed accoglienza in comunità, superando e sostituendo la deliberazione del Consiglio regionale n. 1378 del

2000 in materia di affidamento familiare e le parti relative a strutture per minori contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 564 del 2000. Si tratta di un'operazione solidale e culturale, che propone una disciplina in gran parte unitaria, fondata sul bisogno del bambino e sul suo diritto a godere di un servizio di alto livello umano e professionale. Il sistema degli enti pubblici, che tale diritto deve garantire, non può basare le proprie scelte solo sulle contingenze economiche, a prezzo di compromettere il preminente interesse del minore, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Una attenta programmazione degli interventi e un'adeguata destinazione di risorse permette infatti di trovare soluzioni più appropriate ed efficaci.

La presente direttiva riguarda tutti i casi in cui le difficoltà familiari richiedono l'allontanamento temporaneo del minore e la sua accoglienza in affidamento familiare o in comunità, anche a causa di situazioni di emergenza che ne richiedano una immediata tutela (art. 403 c.c.).

L'accoglienza in comunità può essere conseguente anche a misure penali, in base alle previsioni del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, che ha posto al centro l'adolescente e il suo delicato processo di sviluppo e costruzione dell'identità, con la finalità di trasformare l'azione penale in occasione di crescita e di responsabilizzazione. Le misure possono essere di natura cautelare (art. 22 del D.P.R. 448/88), di messa alla prova (art. 28 del D.P.R. 448/88), o misure di sicurezza (art. 36 del D.P.R. 448/88) o alternative alla detenzione.

Essa concerne inoltre l'affidamento a parenti entro il quarto grado nel caso in cui siano coinvolti i servizi, anche a seguito di affidamento ai servizi sociali ex art. 333 c.c., nonché le strutture di accompagnamento all'autonomia per neomaggiorenni.

Essa non riguarda i casi di ospitalità di genitori con i loro figli, nel caso in cui i genitori stessi non siano privati della potestà parentale, né in essa limitati, neppure consensualmente.

Essa fornisce inoltre, indicazioni per:

- a) prevenire l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, anche mediante interventi a favore delle famiglie in difficoltà, promuovendo il ruolo e le competenze genitoriali, il coordinamento delle politiche sociali, sanitarie, educative e sostenendo forme di accoglienza semiresidenziale sia in famiglia, che in comunità;
- b) realizzare l'ampliamento, la qualificazione e l'integrazione del sistema dei soggetti e degli interventi che vengono attivati quando l'ambiente familiare sia inidoneo ad assicurare un adeguato sviluppo dei figli, soprattutto tramite l'utilizzo della metodologia del lavoro d'équipe;
- c) definire, tramite tale metodologia e a partire dall'analisi dei bisogni e delle opportunità esistenti, il sistema di

accoglienza, per fare sì che la risposta attivata sia la più idonea alle esigenze del bambino o del ragazzo e che sia volta a realizzare le condizioni per il suo rientro nel nucleo familiare, nel tempo strettamente necessario;

- d) definire i requisiti strutturali e organizzativi di ogni tipologia di comunità per garantire la qualità dell'intervento educativo;
- e) innovare e potenziare la rete dei servizi anche attraverso l'introduzione di nuove tipologie e la sperimentazione di forme innovative di accoglienza per favorire interventi più incisivi e personalizzati;
- f) potenziare la capacità di risposta di pronta emergenza da parte degli operatori dei servizi sociali territoriali, e armonizzarla a livello provinciale;
- g) sviluppare iniziative finalizzate alla promozione della cultura dell'accoglienza; infatti la legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/01, all'art. 1, comma 3 afferma che lo Stato, le Regioni, gli Enti locali nell'ambito delle proprie competenze "promuovono [...] iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori". Perché questa cultura si affermi è necessario che i servizi pubblici se ne facciano pienamente carico coordinando le azioni di sensibilizzazione e di formazione. Si ribadisce l'importanza di una stretta collaborazione tra i servizi pubblici ed il terzo settore per costruire iniziative di forte respiro.

Attraverso l'affidamento ad una famiglia o ad una comunità, il bambino o il ragazzo viene accolto da adulti che s'impegnano ad assicurare un'adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi e di cura, a provvedere al suo mantenimento, all'educazione e all'istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ancora esercenti la potestà (con particolare riferimento alle scelte in materia di modelli culturali e di opportunità formative) o del tutore, ed osservando le prescrizioni ed i limiti eventualmente stabiliti dall'autorità giudiziaria e dai servizi affidanti.

L'accoglienza del bambino o del ragazzo avviene per un periodo di tempo definito, di norma non superiore a due anni. In tale periodo i rapporti tra il minore e la famiglia di origine sono mantenuti e modulati secondo quanto previsto nel progetto quadro e nel progetto individualizzato. Le famiglie affidatarie e le comunità dovranno collaborare al programma di incontri del bambino o del ragazzo con i genitori ed eventuali parenti, secondo il progetto formulato dal servizio sociale, in accordo con i servizi sanitari interessati e tenuto conto di eventuali prescrizioni da parte

dell'autorità giudiziaria. Gli incontri si devono svolgere in contesti predisposti a favorire la relazione tra il bambino o ragazzo e i genitori. In caso di necessità, potranno avvenire in un luogo neutro, individuato dagli operatori.

Se la famiglia d'origine riconosce i bisogni del figlio e contemporaneamente la propria impossibilità a rispondervi, in parte o totalmente, ed acconsente che siano altri a farlo, fino al recupero delle proprie risorse genitoriali, sarà possibile attuare un affidamento familiare o una accoglienza in comunità con il consenso di chi esercita la potestà. In tal caso il provvedimento è disposto con un atto formale del servizio sociale territoriale dopo avere raccolto, in forma scritta, l'adesione degli affidatari e il consenso dei genitori esercenti la potestà, ovvero del tutore e sentendo sempre i ragazzi che abbiano compiuto i dodici anni e anche quelli di età inferiore, compatibilmente con la loro capacità di discernimento.

Benché il coinvolgimento del minore non comporti la necessità di acquisire il suo consenso, in quanto la valutazione circa l'opportunità e l'utilità di un affidamento è demandata esclusivamente al servizio sociale o al Tribunale per i minorenni, tuttavia il bambino o il ragazzo non solo deve essere informato di quanto sta accadendo, ma si deve tener conto delle sue opinioni e dei suoi sentimenti, perché possa vivere l'esperienza in modo positivo.

Il provvedimento di affidamento predisposto dal servizio sociale viene reso esecutivo dal Giudice tutelare con decreto (art. 4 legge 149/01).

Se manca il consenso della famiglia di origine, il servizio sociale dovrà segnalare la situazione al Tribunale per i minorenni che potrà provvedere con proprio decreto.

Se l'affidamento, consensuale o giudiziale, è disposto ex art. 4 della legge 184/83, ha una durata massima non superiore ai due anni. La proroga dell'accoglienza fuori dalla famiglia da parte del Tribunale per i minorenni è ammessa solo ove la sua sospensione rechi pregiudizio al minore.

In caso di affidamento eterofamiliare o in comunità conseguente a provvedimento del Tribunale per i minorenni ex art. 333 c.c., la legge non stabilisce un limite di durata dell'affidamento. Fermo restando l'obbligo dei servizi di ottemperare a quanto previsto nel decreto del Tribunale per i minorenni, il termine di ventiquattro mesi rappresenta comunque il momento della verifica complessiva dei risultati raggiunti per consentire l'eventuale conferma o l'aggiustamento del progetto.

L'affidamento familiare o l'accoglienza in comunità non cessa automaticamente alla scadenza del termine indicato nel provvedimento, poiché la legge richiede una apposita decisione al riguardo, fondata sulla valutazione dell'interesse del bambino o ragazzo. Del resto, la durata dell'affidamento prevista sin dall'inizio o nelle successive proroghe è determinata sulla base

di una valutazione circa il tempo occorrente per portare a termine utilmente il progetto.

L'affidamento si conclude con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del bambino o ragazzo.

La programmazione e gli interventi, propri della fase di conclusione, devono considerare:

- il sostegno al bambino per l'elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria o dalla comunità e la preparazione al rientro presso il nucleo d'origine o verso altra accoglienza prevista nel suo interesse;
- la definizione dei tempi e delle modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia di origine o nella nuova situazione;
- la valutazione dell'opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria;
- la gradualità nell'eventuale reinserimento o nuovo inserimento, modulato a seconda della specificità delle singole situazioni.

La qualificazione delle persone che hanno una relazione educativa con i bambini e i ragazzi è elemento essenziale per la riuscita del progetto di accoglienza.

Si rammenta che la legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet", ha stabilito l'interdizione perpetua da qualunque incarico nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori a chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento") per delitti di natura sessuale su minori o di pedopornografia (articoli 5 e 8).

Data la particolare delicatezza del compito degli adulti che vengono a contatto con bambini e ragazzi allontanati dalla famiglia, si richiede inoltre che gli stessi possiedano idonee qualità morali. Le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché del fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, di non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

5. Destinatari

Sono diversi i soggetti, istituzionali e non, che con funzioni differenziate esercitano un ruolo integrato nei processi di accoglienza dei minori temporaneamente fuori della propria famiglia.

In particolare, sono destinatari della presente direttiva:

- i Comuni e gli altri enti e soggetti pubblici, con particolare riguardo alle Aziende USL, cui le norme statali e regionali attribuiscono funzioni o compiti in materia di tutela, protezione ed intervento a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché di sostegno alla famiglia di origine e a quella affidataria;
- le famiglie e le persone singole che accolgono bambini in affidamento familiare;
- i soggetti privati interessati, con particolare riguardo ai soggetti del terzo settore impegnati nell'accoglienza di bambini e ragazzi in difficoltà.

6. Funzioni

6.1 Comune

Si elencano di seguito le principali funzioni e i più rilevanti compiti del Comune in materia di accoglienza dei minori.

Il Comune:

- è titolare delle funzioni in materia di minori, anche in via d'urgenza, ex art. 403 c.c., che svolge direttamente, in forma singola o associata, o tramite delega all'Azienda USL o Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP), garantendo la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti;
- esercita le funzioni di programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete attraverso il piano di zona (in particolare tramite l'area "responsabilità familiari, capacità genitoriali e diritti dei bambini e degli adolescenti") in coerenza con gli atti di pianificazione regionale degli interventi dei servizi sociali e sanitari, nonché con gli indirizzi della conferenza territoriale sociale e sanitaria;
- approva, nell'ambito del piano di zona, il programma finalizzato alla promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, articolando gli interventi rivolti ai minori;

- promuove, raccordandosi con la Provincia, la formazione per gli adulti accoglienti, per la qualificazione degli interventi afferenti alla presente direttiva;
- collabora con la Provincia e gli altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di iniziative di promozione della cultura dell'accoglienza, con particolare riguardo all'affidamento familiare e al volontariato a favore dei bambini e delle famiglie;
- svolge le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 2 del 2003 e dalla parte III della presente direttiva;
- vigila, tramite i servizi, in attuazione della normativa statale, sull'affidamento familiare e sulle strutture di accoglienza;
- promuove, nell'ambito dell'accordo di programma del piano di zona, la solidarietà interistituzionale, tramite la costituzione di un fondo distrettuale per garantire una gestione unificata di casi particolarmente impegnativi per gli oneri riguardanti l'accoglienza di bambini, ragazzi e neomaggiorenni;
- promuove accordi, almeno a livello distrettuale, con i servizi sanitari per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie e la relativa compartecipazione agli oneri, anche in riferimento agli standard qualitativi definiti dalla Regione in attuazione della presente direttiva.

I compiti relativi alle funzioni socio-assistenziali e socio-educative nei confronti di bambini, ragazzi e neomaggiorenni che si trovano nelle condizioni indicate nella II e III parte della presente direttiva, nonché delle loro famiglie, sono svolti dal servizio sociale minori in accordo con il servizio sociale adulti, oppure da altro servizio definito territorialmente, con una strutturazione attenta alla specificità degli interventi, tenendo conto delle opportune integrazioni con la sanità e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Dai dati in possesso alla Regione Emilia-Romagna si evince, infatti, che la maggioranza dei bambini e dei ragazzi assistiti dai servizi sociali (oltre il 75%) è in carico per problematiche familiari, di ordine, tra l'altro, non solo economico ma anche sanitario. Pertanto, in questo quadro, le competenze del servizio sociale minori o del livello organizzativo prescelto devono necessariamente essere integrate con quelle dei servizi sociali e sanitari che si occupano di adulti.

In particolare l'unità organizzativa a cui sia affidata la funzione del servizio sociale minori:

- svolge le funzioni di tutela dei minori, che comprendono le segnalazioni di pregiudizio, lo svolgimento di indagini psico-sociali per la Procura presso il Tribunale per i minorenni,

l'esecuzione di provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni o dalla magistratura competente, svolgendo compiti di monitoraggio e di redazione delle relazioni;

- fornisce alla cittadinanza le informazioni relative agli interventi e ai percorsi per la protezione e la tutela di bambini e ragazzi;
- promuove le reti di famiglie mediante un lavoro di comunità, articolato su base comunale o distrettuale, avvalendosi anche dei servizi appositamente istituiti, come i centri per le famiglie, e con il pieno coinvolgimento delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, della scuola e di tutti gli altri soggetti e gruppi formali e informali della società civile;
- concorre alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di formazione per gli adulti accoglienti e di quella specifica per la gestione di comunità, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 "Affidamento familiare" della parte II, nonché del volontariato impegnato a sostegno dei bambini e delle famiglie accoglienti e di quelle in difficoltà, anche in collaborazione col privato sociale;
- è responsabile del percorso strutturato di conoscenza e valutazione della disponibilità per l'affidamento familiare e per la gestione di comunità familiari e case-famiglia;
- trasmette alla Provincia i nominativi delle persone dichiarate attivabili per l'affidamento familiare al fine dell'inserimento nell'elenco indicato al paragrafo 2.7 "Percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità" della parte II;
- costruisce, insieme agli altri soggetti interessati, in particolare con l'Azienda USL competente, il progetto quadro che, anche in attuazione delle previsioni del provvedimento del Tribunale per i minorenni, stabilisce gli obiettivi generali da raggiungere, i tempi della presa in carico, la definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle relazioni dei vari soggetti coinvolti (il bambino o ragazzo, la famiglia di origine, gli adulti o le comunità accoglienti...);
- concorre con tutti i soggetti interessati nella definizione del progetto individualizzato curandone la congruenza con il progetto quadro;
- costruisce insieme al giovane adulto il progetto di vita, coinvolgendo gli altri servizi sociali ed, eventualmente, sanitari;
- collabora alla costruzione del progetto di uscita dalla violenza di cui al paragrafo 2.3.1 "Casa rifugio per donne maltrattate con figli" della parte III.

Per lo svolgimento dei suoi compiti in materia di accoglienza (affidamento familiare, inserimento in comunità) il servizio

utilizza la metodologia del lavoro d'équipe e dell'integrazione delle competenze. A tal fine, gli Enti titolari delle funzioni attivano équipe multiprofessionali, con competenze sociali, educative e psicologiche.

Inoltre, la stretta interconnessione tra tutti gli interventi di accoglienza di minori richiede l'attivazione di équipe centralizzate specialistiche di ambito dimensionato in relazione ai bisogni individuati, che, di norma, assumono altresì le funzioni delle attuali équipe centralizzate per le adozioni nazionali e internazionali (Del. G.R. 28 luglio 2003, n. 1495) o di quelle di tutela dei minori (cfr. paragr. 8 "Metodologia del lavoro integrato e progetto quadro" della parte I).

Le équipe possono essere integrate da altre professionalità.

6.2 Provincia

La Provincia:

- istituisce un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che unifica le competenze dei diversi organismi tecnici provinciali dedicati all'infanzia e all'adolescenza, coinvolgendo anche le équipe multiprofessionali presenti sul territorio;
- approva il programma provinciale per la promozione delle politiche di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, raccordandolo e integrandolo con i piani di zona, nonché con gli altri strumenti di programmazione di ambito provinciale, che hanno attinenza con la condizione delle famiglie, dell'infanzia e dell'adolescenza e ne attua il monitoraggio e la verifica;
- realizza, con il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, nonché del Tribunale per i minorenni, iniziative di promozione della cultura dell'accoglienza, con particolare riguardo all'affidamento familiare;
- promuove le reti di famiglie che accolgono in particolare, bambini da zero a sei anni, nonché le reti delle comunità, con la partecipazione delle Amministrazioni comunali e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, organizzando con i servizi degli ambiti distrettuali, adeguati e specifici percorsi formativi;
- sostiene l'azione di promozione dei Comuni a favore delle reti delle famiglie con iniziative di respiro sovradistrettuale;
- promuove intese sovradistrettuali con i soggetti capofila di distretto, al fine di favorire la tempestiva risposta degli operatori nelle situazioni di emergenza e di pronta accoglienza e la efficace connessione con le risposte di accoglienza delle comunità e delle famiglie;

- favorisce la concertazione tra i diversi Enti e soggetti competenti finalizzata ad assicurare che le risposte di pronta accoglienza nel proprio ambito territoriale da parte di famiglie e comunità siano coordinate e adeguate ai bisogni;
- fornisce il supporto tecnico-organizzativo-logistico e di documentazione nei confronti del coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, anche avvalendosi di osservatori provinciali delle politiche sociali;
- istituisce, nel Registro provinciale delle strutture autorizzate indicato al paragrafo 3.7 della parte III, una "Sezione strutture per minori e giovani adulti";
- cura, sulla base delle segnalazioni dei servizi sociali competenti, la tenuta dell'elenco dei nuclei dichiarati attivabili per l'affidamento familiare indicato al paragrafo 2.7 "Percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità" della parte II, allo scopo di favorire da parte dei servizi sociali medesimi, il migliore abbinamento possibile, nonché assicurare la banca dati utile alla programmazione delle attività formative o alle altre competenze comunali e provinciali;
- promuove, secondo le modalità di cui ai paragrafi 2.4 e 2.6 della parte II "Affidamento familiare", la formazione delle persone disponibili all'affidamento familiare e alla gestione di comunità familiari e comunità casa-famiglia, nonché l'individuazione e la preparazione dei referenti per il tirocinio di coloro che intendono gestire una comunità familiare o una comunità casa-famiglia, anche attraverso accordi con istituzioni e centri di formazione e documentazione presenti sul territorio. Cura il monitoraggio di tali attività;
- si impegna, unitamente alla Regione, ai soggetti gestori e alle associazioni interessate, a promuovere le attività di formazione permanente degli adulti accoglienti e degli operatori delle comunità.

6.3 Regione

La Regione:

- approva il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali integrato con il Piano sanitario come previsto dall'art. 27 L.R. 2/03 (Piano regionale sociale e sanitario), individuando anche ambiti di intervento che richiedono la predisposizione di programmi provinciali e promuove, con le Province e i Comuni, l'attuazione della presente direttiva;
- favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali e distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale;

- istituisce il Coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- costituisce un nucleo di valutazione con il compito di esaminare le proposte di tipologie sperimentali di comunità di accoglienza (vedi par. 2.4 della parte III);
- può disporre controlli e verifiche sulle comunità e sulle residenze di transizione autorizzate, secondo quanto previsto al paragrafo 3.6 "Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento. Verifiche e controlli" della parte III;
- raccoglie ed elabora, tramite l'Osservatorio regionale sull'infanzia e l'adolescenza, i dati relativi all'accoglienza di minori, per favorire una più appropriata programmazione regionale e locale.

7. Integrazione socio-sanitaria per il supporto ai bambini e ragazzi in difficoltà e coordinamento provinciale e regionale

7.1 Azienda unità sanitaria locale

L'integrazione socio-sanitaria è la condizione che favorisce il miglioramento dei livelli di efficacia degli interventi di accoglienza e tutela dei minori.

I livelli essenziali di assistenza attribuiscono all'Azienda USL:

- lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie;
- lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai minori in stato di abbandono o in situazione di disagio, alle famiglie adottive o affidatarie;
- la collaborazione con gli Enti locali e l'Amministrazione della giustizia per gli interventi di tutela e cura dei minori vittime di violenze, deprivati o sottoposti a provvedimenti giudiziari;
- lo svolgimento di attività sanitarie o socio-sanitarie a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico, in regime semiresidenziale o residenziale.

La L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale", all'art. 2, stabilisce che la Regione, principalmente tramite le Aziende USL, assicura "i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, mediante stanziamenti a carico del Fondo sanitario regionale...". La stessa legge regionale, all'art. 5, comma 7, stabilisce che il Comitato di distretto, composto dai sindaci dei Comuni, "esprime parere obbligatorio sul programma delle attività territoriali, sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del distretto e verifica il raggiungimento dei risultati di salute del programma delle attività territoriali".

È compito infatti dei Distretti sanitari, individuati dall'atto aziendale:

- "promuovere e sviluppare la collaborazione con i Comuni, nonché con la popolazione e con le sue forme associative, secondo il principio della sussidiarietà, per la rappresentazione delle necessità assistenziali e l'elaborazione dei relativi piani di intervento;
- assicurare l'accesso ottimale all'assistenza sanitaria primaria ed ai servizi sociosanitari..., nonché il coordinamento delle proprie attività fra di loro e con i servizi aziendali a valenza sovradistrettuale".

In particolare il Dipartimento di salute mentale, anche attraverso la propria Unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, garantisce l'accesso ai servizi, produce prestazioni e servizi appropriati, qualificati e centrati sulla persona, garantendo una presa in carico effettiva, comprendente le sfere sanitaria e sociale e sociosanitaria (DPCM 29 novembre 2001).

La rilevanza socio-sanitaria dei servizi rivolti ai minori richiede una stretta collaborazione e un lavoro congiunto tra i Comuni e i Distretti delle Aziende USL.

L'Azienda USL, nello specifico, eroga le seguenti prestazioni:

- consulenza psicologica;
- valutazione psicologica delle relazioni familiari e delle capacità genitoriali, ivi comprese quelle richieste per lo svolgimento del percorso di conoscenza e valutazione dei nuclei candidati all'affidamento;
- valutazione psicologica del minore e diagnosi e prognosi delle sue condizioni di rischio;
- trattamento psicologico del minore e della sua famiglia;
- preparazione dei nuclei candidati all'affidamento e degli adulti accoglienti, sugli aspetti psicologici dell'accoglienza;
- sostegno psicologico alla famiglia affidataria e agli operatori delle comunità di accoglienza, ai gruppi di incontro a sostegno dell'esperienza affidataria;
- collaborazione a interventi d'urgenza a favore di minori;
- interventi ex art. 403 c.c., in casi d'urgenza.

L'organizzazione del Servizio sanitario regionale prevede "l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l'assistenza sanitaria e quella sociale". Nel contesto dei piani di zona sono definite le modalità operative dell'integrazione socio-sanitaria necessaria e i conseguenti rispettivi oneri, secondo le indicazioni della Conferenza territoriale sociale e sanitaria e nel rispetto delle competenze sanitarie e socio-sanitarie definite negli atti di programmazione regionale, dei livelli essenziali di assistenza sanitaria vigenti e dell'accordo sull'applicazione dei livelli essenziali di cui all'art. 6, comma 3 della legge 2/2003.

Anche in attuazione di quanto disposto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 di ratifica della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che prevede tra l'altro il diritto del minore al trattamento psicologico e alla verifica, nel tempo, dei suoi esiti

(articoli 25 e 39), le prestazioni di cui sopra comportano la costituzione di équipe multiprofessionali attivate dal Comune e dall'Azienda USL.

Nell'ambito delle équipe multiprofessionali, la titolarità giuridica dell'intervento è in capo alla componente sociale, mentre la presa in carico tecnico-operativa è di natura integrata multiprofessionale.

Per la scelta del pediatra di famiglia per i bambini o ragazzi inseriti in comunità o in affidamento familiare:

- nel caso la famiglia di origine abbia la residenza nello stesso Comune della comunità ospitante o della famiglia affidataria, può essere mantenuto lo stesso pediatra, oppure può essere effettuata la scelta temporanea presso il pediatra della famiglia affidataria o presso altro pediatra;
- nel caso in cui il bambino o ragazzo provenga da altri Comuni o Aziende USL, viene effettuata la scelta temporanea del pediatra nel luogo di affidamento.

La scelta, anche temporanea, di un nuovo pediatra comporta la revoca contestuale del pediatra del luogo di provenienza.

Secondo l'art. 5, comma 1, della legge n. 184/1983 l'affidatario o il responsabile della comunità, in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale.

7.2 Coordinamento tecnico provinciale per l'infanzia e l'adolescenza

Le Province istituiscono un coordinamento tecnico provinciale per l'infanzia e l'adolescenza, che assume le competenze di tutti i tavoli o coordinamenti esistenti a livello provinciale in materia di tutela, affidamento familiare, accoglienza in comunità, adozione e promozione dei diritti.

La composizione del coordinamento provinciale è stabilita dalla Provincia di intesa con i soggetti capofila dei piani di zona, assicurando almeno la rappresentanza dell'area dei servizi sociali, sanitari, educativi e scolastici, promuovendo e garantendo la partecipazione del privato sociale e invitando i servizi della sicurezza e della giustizia, nonché le magistrature minorili, al fine di consentirne un'efficace, anche se non continuativa, collaborazione.

Il Coordinamento:

- collabora con gli uffici della Provincia alla redazione della proposta di programma provinciale da sottoporre all'approvazione dei competenti organi politici;
- contribuisce, unitamente agli organismi di coordinamento del settore educativo e scolastico, ambientale ecc., alla diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza;

- fa proposte per il superamento degli squilibri territoriali e per la diffusione di buone pratiche tra i servizi;
- supporta l'attività di monitoraggio degli interventi previsti nei programmi provinciali;
- promuove la riflessione inerente le problematiche sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, anche al fine di collaborare nell'orientamento delle politiche provinciali e locali (piani di zona, piani per la salute...);
- designa all'interno di ciascuna commissione per l'istruttoria delle domande di autorizzazione al funzionamento di cui al paragrafo 3.2 "Attività istruttoria" della parte III un rappresentante individuato dal Forum del terzo settore tra persone esperte in materia di tutela dei diritti dei minori.

La conferenza territoriale sociale e sanitaria di cui all'art. 11 della L.R. 2 del 2003 può avvalersi della collaborazione del coordinamento tecnico provinciale. Il coordinamento può essere articolato in gruppi di lavoro o sezioni.

7.3 Coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

È istituito il Coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organo tecnico consultivo della Giunta regionale, che ha le seguenti competenze:

- studio e proposta per la diffusione di una corretta cultura dei diritti, della tutela, dell'accoglienza di bambini e ragazzi, nonché di una genitorialità competente, e dell'integrazione degli interventi relativi;
- concertazione sulla attuazione ed evoluzione degli obiettivi e dei contenuti della formazione;
- promozione delle forme di collaborazione tra Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti gestori pubblici e privati, Enti autorizzati in materia di adozione, associazioni delle famiglie adottive e affidatarie, nonché, pur nella distinzione dei ruoli, con le Magistrature minorili;
- elaborazione di proposte in ordine alle linee di indirizzo regionali in materia di organizzazione dei servizi sociali e sanitari per minori e loro standard quali-quantitativi;
- predisposizione di strumenti di monitoraggio dell'attuazione della presente direttiva;
- definizione di proposte in ordine alla vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi per l'adozione internazionale.

Il Coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza assume anche le competenze del

Coordinamento regionale adozione (CRAd), costituito con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali 7720 del 6 luglio 2002.

Con successivo atto della Giunta regionale verrà stabilita la composizione del Coordinamento.

Il Coordinamento si avvale del servizio regionale competente in materia di infanzia e adolescenza e dei flussi informativi dell'Osservatorio regionale infanzia e adolescenza.

8. Metodologia del lavoro integrato (équipe) e progetto quadro

L'attuazione dell'affidamento familiare e dell'accoglienza in comunità di bambini e ragazzi, per l'alta complessità che li caratterizza, richiede l'apporto stabile, integrato e continuativo di professionalità diverse, specificamente formate (assistente sociale, psicologo).

Sulla base di esigenze specifiche, vengono coinvolte altre professionalità (educatore, neuropsichiatra infantile, pediatra, esperto giuridico...).

I Comuni, in forma singola o associata, ovvero l'ente cui questi hanno affidato l'esercizio delle funzioni in materia di affidamento familiare ed accoglienza in comunità, di concerto con l'Azienda USL, si organizzano preferibilmente secondo i moduli professionali indicati, composti almeno dalle figure di assistente sociale e psicologo, che opereranno in stretta collaborazione e con i seguenti compiti specifici:

a) équipe centralizzata specialistica di ambito sovradistrettuale o distrettuale dimensionato in relazione ai bisogni individuati, che svolge compiti di:

- sensibilizzazione della comunità alle tematiche dell'accoglienza, anche in raccordo con la programmazione provinciale;
- attivazione del percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità delle persone che si propongono per l'affidamento familiare e degli adulti accoglienti;
- promozione e coordinamento dei gruppi di incontro a sostegno dell'esperienza affidataria;
- promozione e valutazione della disponibilità delle famiglie che accolgono bambini da zero a sei anni;
- partecipazione alla realizzazione della formazione per le famiglie affidatarie, gli adulti accoglienti e per la gestione di comunità, nonché per il volontariato impegnato a sostegno dei bambini e delle famiglie accoglienti e di quelle in difficoltà;
- definizione dell'ipotesi di abbinamento tra bambino o ragazzo e famiglia affidataria o di scelta della comunità, congiuntamente con l'équipe territoriale;

b) équipe territoriale, attiva presso le sedi di erogazione dei servizi, che svolge compiti di:

- accoglienza delle richieste di informazioni generali e invio all'équipe centralizzata specialistica delle famiglie interessate;
- valutazione, anche su incarico del Tribunale per i minorenni, della situazione del bambino o ragazzo e della sua famiglia e individuazione dei casi per i quali l'allontanamento risulta la risposta più adeguata, con conseguente attivazione delle procedure giudiziarie necessarie;
- elaborazione, gestione e coordinamento complessivo del progetto quadro di intervento nei confronti del minore, della famiglia di origine, di sostegno e raccordo con i soggetti accoglienti;
- definizione dell'ipotesi di abbinamento tra bambino o ragazzo e famiglia affidataria e di scelta della comunità, congiuntamente con l'équipe centralizzata specialistica;
- preparazione ed accompagnamento del bambino o ragazzo e della sua famiglia al percorso di allontanamento;
- lavoro di accompagnamento della famiglia di origine al superamento del disagio e delle difficoltà per il riavvicinamento al figlio;
- sostegno alla famiglia affidataria anche relativamente a nuovi bisogni emergenti nello sviluppo del progetto;
- cura del rapporto con le comunità accoglienti e con la rete degli specialisti e degli altri servizi interessati;
- monitoraggio e verifica dell'andamento della permanenza del bambino o ragazzo fuori dalla famiglia;
- gestione delle emergenze.

Il progetto quadro definito dal servizio sociale territoriale, in accordo con i competenti servizi dell'Azienda USL, è lo strumento operativo che comprende sia le scelte fondamentali di intervento sulla famiglia d'origine, sia il progetto sul bambino o ragazzo, che verrà ulteriormente approfondito e dettagliato all'interno del progetto di accompagnamento all'affidamento familiare o del progetto educativo individualizzato (PEI) o educativo-psicologico.

Il progetto quadro viene definito a seguito di una prima valutazione delle competenze genitoriali e di un percorso di approfondimento della conoscenza della famiglia e del bambino, dei loro vissuti, delle modalità di relazione.

Nel progetto quadro vengono definiti i tempi, le modalità e gli obiettivi che devono essere raggiunti nel recupero delle competenze genitoriali e nel superamento delle condizioni di disagio o disturbo del bambino o del ragazzo.

Particolare attenzione sarà dedicata alla concertazione del progetto con la famiglia di origine.

9. Facilitazioni

Per riconoscere il ruolo sociale dell'accoglienza in famiglia e in comunità, ai fini dell'accesso ai servizi educativi e scolastici, nonché extrascolastici comunali o in convenzione, l'Amministrazione comunale valuterà l'opportunità di fissare criteri di priorità per i bambini o ragazzi accolti. Ai fini dell'erogazione di buoni libro e di borse di studio, ai sensi della L.R. 8 agosto 2001, n. 26, si stabilisce di considerare il bambino o ragazzo in affidamento come nucleo a sé stante.

Per quanto riguarda i ragazzi in comunità, si fa riferimento al DPCM 18 maggio 2001, applicativo del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 in materia di ISEE, che considera i soggetti che risiedono stabilmente in istituti assistenziali come nuclei familiari a sé stanti.

L'art. 5, comma 4, lett. c) e l'art. 9, comma 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 prevedono, a carico del sistema locale, servizi e interventi quali l'accoglienza di persone prive di adeguate reti familiari e il sostegno delle famiglie impegnate a dare accoglienza ed aiuto a persone in difficoltà, in particolare minori. In attuazione di tali norme, gli Enti locali individuano, a favore degli affidatari e delle comunità di accoglienza, specifiche forme di agevolazione sul costo dei servizi a carico degli utenti, in particolare per i servizi educativi, la refezione, i trasporti scolastici e i soggiorni di vacanza. Resta salvo il diritto dell'Ente locale di rivalersi sul Comune di residenza.

È prevista l'attivazione a carico del servizio sociale territoriale di residenza della famiglia di origine di una copertura assicurativa per eventuali danni provocati a terzi dai minori, nonché per eventuali danni derivati agli stessi.

10. Accompagnamento oltre il diciottesimo anno

Il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli è stato inteso dalla giurisprudenza come non limitato alla minore età del figlio, ma esteso fino al raggiungimento della sua autonomia personale e lavorativa.

È dunque chiaro che il compimento del diciottesimo anno non segna necessariamente il momento della raggiunta autonomia del ragazzo e del compimento del suo processo di crescita.

Anche in caso di affidamento familiare o accoglienza in comunità, dunque, può rendersi necessario un percorso educativo che superi la maggiore età anagrafica.

L'esperienza stessa ha inoltre messo in evidenza come un certo numero di affidamenti o di inserimenti in comunità si prolunghi oltre il compimento della maggiore età, poiché è mancata la possibilità di un rientro presso la famiglia d'origine, in quanto non si sono verificate le condizioni per l'adozione o per una effettiva autonomia esistenziale. Tale situazione può essere dichiarata da un provvedimento giudiziale ex art. 25 del D.P.R. 448/88.

È quindi doveroso elaborare per i neo maggiorenni un progetto di vita che possa completare il cammino educativo intrapreso durante la minore età che, se interrotto, vanificherebbe considerevoli investimenti umani, relazionali ed economici precedentemente posti in essere.

È infatti necessario offrire al giovane una effettiva possibilità di consolidare il proprio percorso di crescita personale nella gestione dei rapporti con gli altri, nella capacità di progettare il proprio futuro, nell'esprimere e perseguire il desiderio di autonomia economica ed abitativa ed infine nella capacità di provvedere adeguatamente a se stesso.

Il raggiungimento della maggiore età da parte di un ragazzo in affidamento familiare o in comunità non comporta quindi un'automatica interruzione del progetto educativo e di sostegno da parte dei servizi, ma ne richiede una modifica, che tenga conto della nuova situazione giuridica e personale e che implichi il rinnovato coinvolgimento di tutte le parti in causa (giovane, famiglia affidataria o comunità, famiglia di origine - se necessario al progetto di autonomia che si vuole perseguire -, e servizi sociali), che dovranno sottoscriverlo ciascuno per le proprie responsabilità.

Il contributo economico richiesto al servizio sociale funzionalmente competente per gli interventi rivolti ai minori e che vedrà il coinvolgimento e la compartecipazione del servizio sociale adulti, potrà essere modulato in relazione alla costruzione e all'avanzamento di un adeguato percorso di studio e lavoro del giovane fino all'acquisizione di una sufficiente autonomia economica e comunque non oltre il ventunesimo anno. Dopo questa età, l'eventuale prosecuzione del progetto sarà compito del servizio sociale adulti.

II. AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. Accoglienza in famiglia (affidamento eterofamiliare)

L'affidamento familiare è una risposta di cura, di tutela, di educazione per bambini e ragazzi, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che si attua attraverso l'inserimento dei minori presso un nucleo familiare diverso da quello originario.

La legge (art. 2, legge 184/83) prevede, come prima opzione, la famiglia con figli, in quanto questi rappresentano una risorsa ed un contesto relazionale più arricchente. Il nucleo familiare può vedere la presenza di entrambe le figure parentali od anche essere costituito da una persona singola. D'ora in avanti con i termini "famiglia affidataria" e "nucleo affidatario", si intendono comprendere entrambe le possibilità.

L'affidamento familiare per le sue caratteristiche di affettività e naturalezza, e per la possibilità che offre di personalizzare gli interventi e i rapporti interpersonali, è da considerare lo strumento prioritario all'interno del sistema di accoglienza, in particolare per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i quali è fondamentale la creazione di legami stabili ed importanti. Tale modalità di accoglienza infatti ha una duplice potenzialità: offre al bambino o al ragazzo la possibilità di crescere nell'intimità di una famiglia, nonostante le difficoltà del suo nucleo di origine, godendo di rapporti molto personalizzati e permette ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi per poter maturare, con l'aiuto degli operatori, migliori competenze genitoriali.

L'affidamento familiare è un processo dinamico in rapporto all'evoluzione della situazione della famiglia d'origine e dei bisogni del bambino o del ragazzo ed è fondato sul riconoscimento della possibilità, da parte degli operatori e della famiglia affidataria, ciascuno per il proprio ambito, di affrontare la situazione di disagio e di aiutare la famiglia d'origine ad esprimere e sviluppare le proprie capacità genitoriali.

L'affidamento familiare pertanto richiede una previa ed attenta valutazione che permetta di appurare:

- le potenzialità affettive ed educative della famiglia del minore, comprese quelle di eventuali figure significative della rete parentale che, se valorizzate e sostenute, potrebbero facilitare il recupero della competenza genitoriale e quindi il rientro del minore in famiglia;
- la qualità dell'attaccamento tra genitori e bambino;

- la motivazione, le competenze e le capacità genitoriali della famiglia presa in considerazione per l'affidamento, in relazione all'accoglienza ed al sostegno del bambino o del ragazzo in difficoltà;
- le risorse del bambino o ragazzo, la sua "idoneità" per affrontare la specifica esperienza di affidamento, considerando i disagi e le opportunità che essa gli propone.

Pertanto è fondamentale che venga svolto dai servizi sociosanitari un percorso valutativo approfondito, diagnostico e prognostico, di tipo psico-sociale, che accerti come le condizioni, le modalità relazionali, le disfunzionalità, le difficoltà e le risorse presenti nella famiglia di origine incidono sul vissuto del bambino. Tale percorso, come le successive fasi, richiede l'utilizzo della metodologia del lavoro d'équipe, che consente l'integrazione delle professioni sociali, educative e sanitarie.

In ogni caso l'affidamento familiare, se può essere risolutivo per superare le difficoltà dovute a situazioni contingenti, non è di per sé sufficiente a superare i limiti della competenza genitoriale e richiede sempre, nel momento in cui si realizza, il contestuale avvio di un percorso di approfondimento della situazione familiare e di intensificazione e diversificazione degli interventi di sostegno alle figure parentali in difficoltà, per un efficace recupero o maturazione di adeguate competenze genitoriali.

L'attenzione verso i genitori è elemento fondamentale del progetto quadro del servizio per la tutela del minore, che deve prevedere la cura del legame con la famiglia d'origine.

Questa attenzione si esprime nella tensione costante a costruire la condivisione, per quanto possibile, del progetto stesso. Gli operatori dei servizi sociali e sanitari territoriali cercheranno, coniugando la fermezza nel perseguire l'interesse del minore con il rispetto e l'empatia verso gli adulti in difficoltà, di aiutare i genitori a:

- comprendere ed accettare le ragioni della loro momentanea incapacità a prendersi cura del figlio;
- percepire i rischi evolutivi cui questi è esposto;
- riconoscere l'importanza per il bambino o ragazzo di potere vivere in un contesto familiare adeguato per il tempo necessario al superamento delle difficoltà presenti;
- costruire una relazione di collaborazione con i servizi e la famiglia affidataria, fondamentale perché il bambino o ragazzo possa ridurre le lacerazioni affettive dovute al distacco e guardare con fiducia al futuro;
- accettare e concertare la definizione del percorso di superamento delle difficoltà e di recupero delle competenze genitoriali, anche attraverso una opportuna collaborazione con i

servizi e la famiglia affidataria per rendere positivi i contatti e gli eventuali incontri con il bambino.

L'impegno perché risultino chiare le motivazioni e gli obiettivi del progetto complessivo e perché i genitori siano informati del percorso di crescita del bambino, non deve venire mai meno, anche nei casi in cui l'affido è disposto dal Tribunale per i minorenni senza l'assenso dei genitori (affidamento giudiziale) e il recupero della competenze genitoriali appare particolarmente difficile.

Per mettere in grado le famiglie affidatarie di svolgere il proprio ruolo, i servizi devono:

- offrire a chi aspira a diventare affidatario un percorso orientativo e formativo;
- approfondire il quadro motivazionale e le competenze delle persone e dei nuclei candidati all'affidamento, con particolare attenzione per quelli disponibili per affidamenti particolarmente complessi;
- garantire sostegno alle singole famiglie durante e al termine dell'esperienza di affidamento anche attraverso la promozione di gruppi che favoriscano il confronto e sostengano il livello motivazionale dei nuclei affidatari;
- facilitare l'accesso del nucleo affidatario, in quanto riferimento per il bambino o ragazzo, ai servizi e alle risorse offerti dal territorio;
- effettuare il monitoraggio e la valutazione dell'esperienza di affidamento, valorizzando il ruolo degli affidatari quali referenti privilegiati nella lettura dei segnali di disagio, di evoluzione e di cambiamento del bambino o del ragazzo affidato, in grado di contribuire ad adeguare tempestivamente l'intervento al modificarsi della situazione.

La promozione della disponibilità all'accoglienza e conseguentemente la costruzione di una rete di nuclei affidatari costituisce un obiettivo strategico del sistema di welfare regionale per offrire alla famiglie ed ai minori in difficoltà la possibilità di usufruire di un sostegno di tipo familiare.

Sulla base delle esperienze degli ultimi anni, le iniziative promozionali che rivelano maggiore efficacia sono quelle attuate attraverso momenti di riflessione, approfondimento e scambio piuttosto che mediante grandi campagne informative.

È opportuno che le iniziative promozionali di soggetti privati siano concordate in ambito provinciale e zonale.

In prospettiva, stante l'aumento dei minori stranieri nel territorio regionale e nell'ambito delle politiche di integrazione, il coinvolgimento delle comunità straniere residenti in Italia può facilitare la diffusione di un'informazione rivolta ai bambini e ragazzi stranieri e alle loro famiglie, tesa a

rendere percepibili le effettive opportunità offerte dal nostro paese, con particolare riferimento all'informazione sui percorsi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e sui loro diritti.

1.1 "Affidamento" a parenti

L'affidamento a parenti può essere considerato tra le forme di solidarietà ed aiuto che sussistono naturalmente tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela e può essere deciso dai genitori o di chi ha la potestà, nei confronti dei parenti entro il quarto grado senza il coinvolgimento dei servizi.

L'affidamento a parenti entro il quarto grado può essere disposto anche dal servizio sociale territoriale, qualora esso venga coinvolto, si registri un legame significativo del minore con i parenti interessati e vi sia consenso da parte delle figure genitoriali, dei parenti stessi, previa valutazione della loro competenza educativa, e accertato che tale soluzione sia la più consona agli interessi del minore. Benché per l'affido entro il quarto grado di parentela la normativa non preveda un percorso di preparazione, è opportuno che i servizi offrano tale possibilità ai parenti interessati.

L'affidamento a parenti oltre il quarto grado segue le regole dell'affidamento eterofamiliare, sia consensuale che giudiziale.

1.2 Affidamento a tempo parziale

L'affidamento a tempo parziale si realizza quando le capacità genitoriali si esprimono con fatica o in modo parzialmente insufficiente per motivi legati a particolari contingenze di vita e/o per difficoltà affettive, relazionali e di integrazione nell'esercitare il ruolo educativo.

Esso consiste nell'accoglienza dei bambini o dei ragazzi presso il nucleo affidatario per alcune ore della giornata o per alcuni giorni della settimana o anche per periodi molto brevi e ben definiti, a seconda del progetto predisposto a sostegno della famiglia d'origine e per la tutela del minore.

Anche il nucleo affidatario a tempo parziale deve avere svolto il percorso previsto al successivo paragrafo 2. in quanto gli è richiesta capacità di accoglienza, di cura e di collaborazione nell'ambito del progetto concordato con i servizi.

1.3 Sostegno del volontariato per il supporto al minore e famiglie solidali

Il volontariato può concorrere ad offrire aiuto a minori in situazione di disagio familiare attraverso gli interventi mirati al supporto organizzativo della famiglia, all'aiuto didattico e all'offerta di opportunità ricreative. È necessario prevedere una

copertura assicurativa dei volontari ed è possibile corrispondere agli stessi il rimborso di spese documentate, secondo quanto previsto dalla Del. G.R. n. 521 del 1998.

Una delle più alte espressioni del volontariato è l'accoglienza, da parte di una famiglia, di un nucleo (o parte di esso: madre con bambino) in difficoltà, le cui potestà parentali non sono in alcun modo limitate (come invece previsto nei casi di affidamento del bambino con la madre di cui al paragr. 6.3). Tale forma gratuita di sostegno e di apertura all'altro va promossa dal pubblico e dal terzo settore in quanto piena espressione di una comunità solidale.

2. Percorso della famiglia affidataria

La legge n. 184/83 all'art. 1, comma 3 attribuisce a Stato, Regioni ed Enti locali il compito di promuovere iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento, nonché l'organizzazione di corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali che devono occuparsene, incontri di formazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere in affidamento bambini o ragazzi.

La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene, attraverso le Province, l'attivazione di percorsi di formazione e preparazione per le famiglie e per le persone che intendono accogliere in affidamento minori.

Il percorso complessivo per l'affidamento si articola in varie fasi:

- prima informazione;
- preparazione;
- percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità.

2.1 Prima informazione

La prima informazione deve fornire alle persone interessate all'affidamento familiare elementi conoscitivi sulla normativa di riferimento, sui tempi e le modalità del percorso, sul ruolo svolto dai servizi, dalle associazioni e dal Tribunale per i minorenni, nonché sui diritti dei bambini accolti e sui diritti, poteri ed obblighi degli adulti. È inoltre data notizia circa l'obbligo che gli affidatari possiedano idonee qualità morali. A tal fine gli aspiranti affidatari attestano, mediante dichiarazione sostitutiva, di non trovarsi nelle condizioni indicate al paragrafo 4 della parte I del presente atto.

Le persone interessate all'affidamento sono anche informate circa le attività delle associazioni di famiglie affidatarie presenti nel territorio.

I servizi sociali territoriali o i centri per le famiglie devono assicurare in tempi brevi alle persone interessate la possibilità

di avere un primo incontro informativo. Di norma l'incontro è svolto da un assistente sociale, adeguatamente preparato, il quale, tra l'altro, provvederà a sottolineare la necessità che le persone interessate accedano ai corsi di preparazione di seguito indicati.

Azioni informative possono essere svolte anche dalle associazioni delle famiglie affidatarie.

La Regione e gli Enti locali si impegnano a produrre e a mettere a disposizione degli interessati materiale informativo presso le sedi dei servizi territoriali competenti.

2.2 Preparazione e destinatari della formazione

L'attività per la preparazione delle persone disponibili all'affidamento familiare si colloca all'interno di una iniziativa a vasto raggio che impegna gli Enti locali, in collaborazione con il privato sociale, a promuovere la qualificazione di tutte le risorse dedicate ad assicurare ai bambini e ragazzi in difficoltà un'accoglienza di tipo familiare.

La preparazione dei nuclei familiari candidati all'affidamento viene realizzata mediante appositi corsi di preparazione. L'organizzazione di tali corsi dovrà essere considerata come una attività costante dei servizi e come una importante occasione di integrazione e di lavoro comune con le associazioni delle famiglie affidatarie presenti nel territorio che sono chiamate, nel loro insieme, a contribuire alla progettazione e alla realizzazione dei percorsi di preparazione.

Le indicazioni qui contenute si prefiggono di conciliare le diverse situazioni ed esperienze territoriali con la necessità di assicurare alle persone, su tutto il territorio regionale, uniformità e qualità dei percorsi di formazione, fin dalla fase di avvio. In particolare vengono definiti i destinatari, gli obiettivi, le modalità di programmazione e attuazione, i criteri di qualità, le forme di incentivazione, i contenuti e la metodologia.

Destinatari della formazione sono le persone che, acquisite le prime informazioni, manifestano l'intenzione di procedere nel percorso per candidarsi all'affidamento familiare. La richiesta da parte delle persone interessate di accedere alla formazione comporta la prima presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale stesso.

2.3 Obiettivi dei corsi di preparazione

I corsi formativi devono mirare a:

- aiutare i partecipanti a comprendere e condividere i pensieri, le aspettative, i dubbi, le paure che attraversano la mente di un bambino allontanato dalla propria famiglia e introdotto in un nucleo sconosciuto;

- presentare realisticamente opportunità e rischi presenti per il bambino nell'esperienza dell'affidamento;
- aiutare i partecipanti ad interiorizzare un concetto di accoglienza intesa come intervento di supporto ad una famiglia in difficoltà e focalizzato sulla centralità dei bisogni del bambino o ragazzo;
- sostenere i partecipanti nel realizzare un processo di maturazione verso una competenza educativa capace di riconoscere e soddisfare i bisogni dei bambini o ragazzi accolti;
- accrescere la conoscenza degli aspetti peculiari legati all'esperienza dell'affidamento, in particolare per quanto riguarda le implicazioni connesse alla temporaneità della esperienza e alla coesistenza di due nuclei con i quali il bambino o il ragazzo ha diritto e bisogno di rapportarsi affettivamente;
- sviluppare la consapevolezza nelle famiglie affidatarie dell'importanza degli interventi di aiuto e di sostegno svolti dai servizi nonché del supporto della comunità complessivamente intesa;
- promuovere tra i partecipanti la costituzione di una rete di rapporti per il reciproco sostegno.

2.4 Modalità di programmazione e attuazione dei corsi di preparazione

Le Province e i Comuni dell'area distrettuale individuano congiuntamente gli ambiti territoriali ottimali nei quali programmare e realizzare le iniziative di preparazione delle persone disponibili all'affidamento. L'Amministrazione provinciale ha il compito di promuovere, coordinare e monitorare la programmazione dei corsi, tenendo conto del fabbisogno formativo e del coinvolgimento delle associazioni delle famiglie affidatarie.

La Regione promuove un'azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali in modo da perseguire omogeneità e qualità di opportunità per tutte le persone residenti nel territorio regionale interessate all'affidamento e si riserva la facoltà di assumere iniziative particolari atte a sostenere sperimentazioni adeguate in questo specifico ambito.

2.5 Contenuti dei corsi e criteri di qualità

I corsi di preparazione per i nuclei familiari candidati all'affidamento sono rivolti anche alle persone che intendono gestire comunità familiari e comunità casa-famiglia.

I corsi comprendono le aree tematiche relative agli aspetti giuridici dell'affidamento, al bambino e ai suoi bisogni, alle competenze e ai bisogni del nucleo affidatario, al rapporto con la

famiglia di origine (modelli culturali e relazionali familiari), al progetto di accoglienza e a quello educativo individualizzato, alla rete delle famiglie, alla conclusione dell'esperienza affidataria e al distacco dal bambino o ragazzo.

In particolare per la preparazione di famiglie italiane disponibili all'affidamento anche di bambini e ragazzi stranieri, una specifica attenzione è dedicata ai valori di riferimento e alle differenze culturali e religiose, anche tramite il coinvolgimento nei corsi di preparazione di rappresentanti delle comunità straniere o docenti esperti.

Per i candidati alla gestione di comunità familiari e comunità casa-famiglia è previsto un modulo aggiuntivo (paragr. 1.3.1 "Adulti accoglienti" della parte III), riguardante la tematica della apertura e della gestione di una comunità rivolta ad accogliere minori.

Tutti i corsi soddisfano i seguenti criteri di qualità:

- esaustività e congruità: trattazione di tutti gli argomenti indicati sopra impegnando, a tale scopo, un numero sufficiente di ore e coinvolgendo un numero di persone di norma non superiore a venti;
- integrazione delle competenze: partecipazione di esperti di diversa matrice professionale, sia pubblici che del terzo settore, nonché di rappresentanti delle associazioni delle famiglie affidatarie;
- attenzione agli adulti candidati all'accoglienza: orari e modalità tali da soddisfare il più possibile le esigenze dei partecipanti.

2.6 Modalità formative

Per ogni corso devono essere individuati il numero degli incontri, la loro durata e cadenza, le modalità di svolgimento degli argomenti sopra indicati. Tali requisiti sono previsti per qualsiasi corso di preparazione all'affidamento, anche se gestito da soggetti del terzo settore.

È raccomandato il coinvolgimento, integrativo e non sostitutivo, di coppie che abbiano già realizzato l'affidamento, e si siano rivelate in grado di comunicare fattivamente ad altri i punti nodali e di interesse generale delle loro esperienze.

Nella fase iniziale del corso andrà definito con i partecipanti il "contratto formativo" in modo che siano chiare le finalità del corso, in particolare per quanto riguarda il carattere assolutamente non valutativo degli incontri e l'ampia disponibilità a modulare il corso tenendo conto delle necessità formative espresse dai partecipanti stessi, sviluppando l'interazione tra di loro e l'esposizione di dubbi e incertezze.

Nella fase finale sarà elaborato da parte dei conduttori un report, indicante i contenuti effettivamente trattati, che verrà consegnato ai partecipanti, come informazione di ritorno e come documentazione da produrre in sede di avvio del successivo percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità. Qualora il nucleo richiedente abbia compiuto un percorso formativo presso altri enti pubblici o soggetti del terzo settore, dovrà produrre una documentazione idonea a comprovare l'avvenuta partecipazione, i contenuti e il numero di ore. La documentazione verrà esaminata dagli incaricati della valutazione della disponibilità, anche al fine di un'eventuale integrazione.

È raccomandato l'utilizzo di strumenti di verifica di gradimento e di qualità dei corsi, al fine di supportare un processo di miglioramento continuo dei corsi stessi.

2.7 Percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità

Al fine di poter individuare la migliore risposta di accoglienza in grado di soddisfare i bisogni del bambino o del ragazzo e della sua famiglia d'origine e in particolare di individuare il vantaggio evolutivo derivante dall'affidamento del minore ad una determinata famiglia, i nuclei che hanno concluso il percorso formativo precedentemente descritto accedono ad un percorso strutturato di conoscenza e valutazione della propria disponibilità per l'affido familiare.

Tale percorso è finalizzato a valutare la composizione, le caratteristiche del nucleo familiare e la sua storia, il suo contesto socio-ambientale di riferimento; le caratteristiche personali dei soggetti che si candidano, le modalità di relazione all'interno del nucleo e le specifiche motivazioni all'affidamento; la sussistenza delle competenze genitoriali richieste per sostenere tale esperienza; l'atteggiamento nei confronti dell'affidamento da parte degli eventuali figli e di altri soggetti coinvolti (parenti).

È importante che gli operatori verifichino il livello di consapevolezza acquisito dagli aspiranti affidatari, anche grazie alla partecipazione ai corsi, rispetto ai problemi più ricorrenti relativi all'affidamento: le dinamiche relazionali che derivano dall'inserimento in famiglia del bambino o ragazzo, la complessità delle relazioni tra famiglia affidataria, bambino o ragazzo e famiglia di origine e le difficoltà del distacco al termine dell'esperienza.

Il percorso di conoscenza e valutazione di disponibilità viene realizzato dall'équipe centralizzata specialistica prevista al paragrafo 8 della parte I "Parte generale" attraverso:

- una serie di colloqui individuali o di coppia;
- una visita domiciliare;

- un momento finale di restituzione al nucleo familiare del percorso compiuto, in cui si esprimono, in forma scritta, le considerazioni del servizio in merito alla opportunità che i candidati si impegnino nell'affidamento familiare e al tipo di esperienza di accoglienza affidataria più indicata. Qualora l'équipe ritenga che vi siano elementi di inopportunità per dare da subito seguito alla disponibilità dichiarata per l'affidamento familiare, potranno essere date indicazioni per percorsi di riflessione opportuni per una successiva riconsiderazione della disponibilità, oppure per altre forme in cui può esprimersi la loro sensibilità nei confronti dei bambini e dei ragazzi.

Al termine del percorso, i nuclei considerati attivabili per l'affidamento familiare, saranno inseriti su segnalazione dell'équipe centralizzata, in un apposito elenco tenuto dal competente servizio della Provincia, articolato per distretti.

I servizi possono realizzare l'affidamento familiare a coppie o a singoli inseriti nell'elenco provinciale che abbiano precedentemente terminato con esito positivo il percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità. In casi particolari i corsi possono essere frequentati anche contestualmente al percorso di conoscenza e allo svolgimento dell'esperienza affidataria, e comunque entro sei mesi dall'inizio dell'affidamento.

3. Abbinamento, ipotesi progettuale, provvedimento, durata e numero di bambini o ragazzi in affidamento familiare

L'équipe centralizzata specialistica, congiuntamente con quella territoriale (paragr. 8 "Metodologia del lavoro integrato e progetto quadro" della parte I), definisce un'ipotesi di abbinamento tra il bambino o ragazzo e una famiglia affidataria.

Tale ipotesi si fonda su una valutazione di effettiva corrispondenza tra le esigenze del bambino o ragazzo, della sua famiglia e le caratteristiche e la disponibilità del nucleo affidatario.

Ai potenziali affidatari viene presentata, in uno o più incontri, la situazione del bambino o ragazzo e della sua famiglia e l'ipotesi progettuale rispetto alla quale si chiede l'adesione.

L'ipotesi progettuale deve contenere gli elementi essenziali che sono indicati dalla legge 184/83 all'art. 4, commi 3 e 4 per la definizione del provvedimento di affidamento. Tali elementi riguardano:

- i motivi e gli obiettivi del provvedimento di affidamento;
- i tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, previsti in generale dalla normativa, ma da specificare in relazione alle singole situazioni;

- le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore;
- le indicazioni del servizio sociale territoriale al quale è attribuita la responsabilità del progetto di intervento e la vigilanza durante l'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni a seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziale.

Il servizio sociale territoriale, salvo diversa indicazione, è tenuto a presentare, al Giudice tutelare o al Tribunale per i minorenni, una relazione semestrale sull'andamento del progetto, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

Se il nucleo, dopo il confronto con gli operatori e un'adeguata riflessione, esprime la propria disponibilità a farsi carico dell'affidamento, provvede a sottoscrivere l'adesione all'ipotesi progettuale elaborata dal servizio. Nel caso di affidamento consensuale tale adesione verrà sottoscritta anche dalla famiglia naturale del bambino. Il progetto viene formalizzato attraverso il provvedimento di affidamento familiare, atto amministrativo assunto dal servizio sociale competente nei confronti del bambino, e reso esecutivo dal Giudice tutelare. In caso di assenza del consenso dei genitori l'ipotesi progettuale di affidamento viene proposta dal servizio sociale territoriale, nell'interesse del minore, al Tribunale per i minorenni, tramite la Procura minorile.

Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due bambini o ragazzi, salvo eccezioni particolari in caso di fratelli, laddove sia opportuno che rimangano uniti, comunque senza superare il numero massimo di sei bambini e ragazzi, compresi i figli della coppia affidataria minorenni e conviventi. In casi eccezionali tale numero può essere derogato da parte dei servizi sociali territoriali con opportune motivazioni in base al progetto di affidamento. Non è possibile per la famiglia affidataria accogliere più di un minore disabile.

L'affidamento ex art. 4 della legge 184/83, sia consensuale sia giudiziale, non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

4. Progetto di accompagnamento dell'affidamento familiare

La nuova situazione che si determina con l'ingresso del bambino o ragazzo nel nucleo affidatario permette un approfondimento delle sue necessità e caratteristiche, dello stile educativo degli affidatari e della loro capacità di costruire una significativa relazione con questi. Nello stesso tempo l'avvio del sostegno alla famiglia di origine permette di raccogliere altri elementi utili per mettere a punto come il minore potrà collocarsi tra i due nuclei.

Diventa quindi possibile integrare l'ipotesi progettuale iniziale alla luce dei nuovi elementi, definendo un più completo progetto di accompagnamento del bambino o ragazzo e degli adulti a lui legati nell'esperienza dell'affidamento familiare.

Nel progetto potranno quindi essere espressi in modo particolareggiato gli impegni che gli operatori dei servizi socio-sanitari, in una logica di integrazione, e le figure affidatarie con funzioni genitoriali si assumono a partire dalla garanzia del preminente interesse del minore.

Il progetto viene compiutamente definito dall'équipe territoriale entro i sessanta giorni successivi all'ingresso del bambino o ragazzo nel nucleo affidatario e viene redatto in forma scritta, anche per facilitare la verifica dell'esperienza e la valorizzazione dei risultati conseguiti.

Sono indicati di seguito gli elementi che integrano e sviluppano l'ipotesi progettuale iniziale, permettendo di assicurare un programma operativo adeguato ad aiutare sia la famiglia affidataria sia quella naturale nell'interpretare e sostenere il percorso di adattamento del bambino o ragazzo alla nuova esperienza.

4.1 Risorse umane ed interventi attivati dal sistema territoriale dei servizi socio-sanitari

Il gruppo di lavoro degli operatori, di norma coincidente con l'équipe socio-sanitaria territoriale, stabilisce le modalità operative del progetto di accompagnamento e ne assicura l'attuazione.

Nel gruppo di lavoro è garantita la presenza dell'assistente sociale e dello psicologo. Quando il bambino è interessato a processi di inserimento scolastico e di integrazione nelle esperienze di tempo libero, può essere coinvolto anche l'educatore professionale.

Il progetto espliciterà:

- chi nel gruppo di lavoro è il referente di progetto, cioè l'operatore cui è attribuita la responsabilità della sua conduzione e attuazione e che costituisce il riferimento del gruppo di lavoro, delle famiglie coinvolte, nonché degli uffici giudiziari interessati;
- quali interventi verranno svolti da ciascuno degli operatori a supporto del bambino o ragazzo, degli affidatari, della famiglia d'origine;
- le eventuali consulenze specialistiche da attivarsi per approfondire specifiche difficoltà del bambino o ragazzo e il supporto di risorse del volontariato;

- il possibile ausilio di mediatori culturali, adeguatamente formati, per la famiglia affidataria, qualora l'affidamento coinvolga bambini o ragazzi di altra cultura;
- le modalità di gestione degli imprevisti e delle emergenze che coinvolgono il bambino o ragazzo o gli adulti, che devono essere messi nelle condizioni di reperire gli operatori interessati nel più breve tempo possibile;
- la figura professionale che, all'interno del gruppo di lavoro, e in modo continuativo, cura una relazione fiduciaria con il bambino o ragazzo, e costituisce punto di riferimento dedicato. Il ruolo di questa figura, facilmente contattabile dal bambino o ragazzo è di aiutarlo, di garantirgli chiarezza rispetto alla sua situazione, con parole vere e certe;
- la frequenza delle relazioni di verifica che andranno inviate alle competenti autorità giudiziarie.

La capacità di ascolto va comunque assicurata da tutti gli operatori che hanno una relazione significativa con il minore affidato, oltre che promossa nelle figure parentali coinvolte. In ogni caso l'incontro con il bambino o ragazzo nei colloqui o durante le visite domiciliari deve prevedere, in relazione alla sua età, una particolare attenzione alla esplicitazione della funzione dell'operatore e del significato dell'incontro.

I centri per le famiglie, facenti capo ai Comuni o in convenzione con gli stessi, possono concorrere alla progettazione e all'attivazione di interventi a sostegno di nuclei familiari coinvolti nell'esperienza dell'allontanamento temporaneo di minori, in particolare promuovendo la costituzione di gruppi d'incontro delle famiglie affidatarie o naturali.

4.2 Incontri, soggetti coinvolti e contenuti trattati

Il progetto definisce il numero minimo di incontri tra gli operatori dei servizi territoriali e i soggetti interessati: per la famiglia affidataria di norma non meno di sei all'anno comprensivi delle visite domiciliari; per la famiglia d'origine il numero di incontri è definito in relazione agli obiettivi del progetto.

Negli incontri con la famiglia affidataria possono essere coinvolti, secondo le necessità e le opportunità, il bambino o ragazzo interessato, eventuali altri figli, nonché familiari significativamente coinvolti nel supporto al progetto. Ove opportuno e possibile, in relazione a momenti particolarmente cruciali dell'esperienza, i servizi possono anche realizzare incontri congiunti con la famiglia affidataria e quella di origine soprattutto per valorizzare i frutti della reciproca collaborazione.

Lo scambio delle conoscenze e delle esperienze tra famiglia affidataria e famiglia d'origine, rispetto alle modalità con cui

il bambino o ragazzo esprime il proprio vissuto ed agisce le proprie relazioni, è molto utile per valutare e valorizzare il suo percorso evolutivo. Anche quando gli incontri sono svolti separatamente con i due nuclei, tale scambio viene assicurato attraverso la mediazione del servizio territoriale stesso che si preoccupa di evidenziare agli interessati gli aspetti significativi dell'esperienza del bambino o ragazzo e di affrontare eventuali richieste e problemi.

Nel progetto devono comunque essere esplicitate le modalità dei rapporti tra i diversi soggetti. Quando è coinvolto l'affidato, si suggerisce di utilizzare sedi attrezzate per un'accoglienza confortevole.

A seguito degli incontri, il progetto può essere aggiornato in armonia con l'andamento dell'esperienza.

Nel progetto vengono definiti i contenuti su cui verteranno gli incontri con i soggetti affidatari e con la famiglia d'origine, assicurando alle persone coinvolte un'adeguata riservatezza e orientando, nello stesso tempo, l'attenzione verso gli aspetti evolutivi rilevanti.

I principali contenuti trattati nel corso degli incontri sono: lo sviluppo psicofisico e il benessere o malessere del bambino o ragazzo, le modalità e la valenza affettiva delle sue relazioni con le figure significative (affidatari e genitori naturali, eventuali figli naturali della coppia affidataria o fratelli, rete parentale e gruppo dei pari); l'andamento del suo inserimento nell'ambito scolastico e la capacità dei genitori affidatari e degli insegnanti di sostenere la sua esperienza.

In particolare, con la famiglia affidataria va affrontato il tema della capacità di gestire il suo vissuto rispetto all'esperienza e la relazione con l'affidato, di accoglierlo con la sua storia, di individuarne e di soddisfarne i bisogni, di adeguare ruoli e tempi alla nuova situazione, nonché di sostenerlo nei rapporti con la famiglia di origine.

Con la famiglia d'origine vanno verificate le modalità con cui questa collabora nell'esperienza affidataria, la connota correttamente agli occhi del bambino e come essa progredisce nel recupero delle competenze relazionali ed educative.

4.3 Forme del mantenimento del rapporto tra bambino o ragazzo e famiglia d'origine

Il progetto indica le modalità dei rapporti tra l'affidato e la famiglia di origine. Soprattutto negli affidamenti giudiziali, in attuazione di quanto previsto nel decreto, è necessario che il servizio stabilisca, ricercando per quanto possibile l'accordo con la famiglia d'origine, regole dettagliate sulle forme di comunicazione (scritta, telefonica, incontri con o senza la presenza degli operatori, eventuali rientri a fine settimana, festeggiamento di compleanno, festività ecc.).

La definizione di regole precise da parte dei servizi permette di ridurre la possibilità che insorgano conflitti tra il bambino o ragazzo e i genitori naturali o il nucleo affidatario sulle modalità e frequenza dei contatti, la cui responsabilità è in capo ai servizi. Questa capacità di regolamentare in dettaglio va bilanciata con una forte attenzione all'ascolto delle necessità relazionali e affettive del bambino o ragazzo e agli esiti dei momenti di contatto, in modo da potere rapidamente modificare le scelte operate soprattutto quando si percepisce una sofferenza del minore, o, all'opposto, quando cominciano a crearsi le condizioni per un rapporto più ricco e significativo. Qualora le modalità di rapporto siano stabilite dal Tribunale per i minorenni, esso va tempestivamente coinvolto per la loro modifica.

4.4 Sostegno alla integrazione scolastica

Il sostegno all'integrazione scolastica è un elemento importante per i bambini o ragazzi che vivono situazioni di difficoltà familiare. Per il minore in affidamento, al cambiamento di contesto familiare si aggiunge la necessità di ridefinirsi nel gruppo dei compagni rispetto alla propria situazione familiare, di adattarsi alle richieste della famiglia affidataria e della scuola, in caso di cambio.

Fermo restando che gli ordinari rapporti con la scuola competono alla famiglia affidataria, spetta agli operatori territoriali curare il rapporto con gli insegnanti, per aiutarli a realizzare una piena accoglienza del bambino o ragazzo affidato e fornire risposte competenti nelle situazioni didattiche e sociali che chiamano in causa la sua situazione familiare. Nel progetto di affidamento vanno indicate le modalità del rapporto tra gli operatori e le istituzioni scolastiche ed educative.

4.5 Gruppi di incontro a sostegno dell'esperienza affidataria

Il progetto precisa se tra gli strumenti di accompagnamento del nucleo affidatario e di quello di origine sono previsti gruppi di incontro rispettivamente dedicati. Per gruppo d'incontro si intende un insieme di persone che condividono situazioni simili e che si ritrovano a cadenza regolare con il sostegno di una figura esperta per confrontare le proprie esperienze.

In questi gruppi è possibile sentirsi aiutati, ma anche sperimentarsi come figure in grado di dare un aiuto agli altri; è possibile relativizzare la propria situazione e le proprie difficoltà utilizzando l'esperienza degli altri. Viene dunque incrementata la possibilità, da parte degli adulti, di elaborare risposte efficaci alle necessità evolutive dei bambini o ragazzi in affidamento.

Il confronto che si realizza tra le diverse esperienze incrementa la capacità dei due nuclei di essere interlocutori attenti e consapevoli dei servizi per la definizione del percorso di

accompagnamento. È utile che la conduzione sia affidata ad uno psicologo, ad un'assistente sociale o ad altri professionisti esperti di gestione dei gruppi e che essi siano composti da un numero di partecipanti non superiore a sedici. I conduttori non si pongono unicamente come facilitatori della comunicazione, ma possono anche fornire contributi conoscitivi ed interpretativi.

È opportuno che il numero degli incontri sia predefinito e che essi siano strutturati.

I gruppi di incontro, per le grandi potenzialità che esprimono, si connotano come strumento fondamentale nel sostegno delle famiglie affidatarie e come strumento innovativo anche a favore delle famiglie di origine. Essi pertanto vanno previsti, nell'ambito del programma provinciale finalizzato, secondo le indicazioni regionali, e possono essere attuati da soggetti pubblici e, in raccordo con questi, da soggetti del terzo settore.

4.6 Rientro del minore nella famiglia d'origine

Già nell'ambito del progetto quadro devono essere indicati gli obiettivi dell'esperienza affidataria e la presumibile durata dell'intervento. In sede di definizione del progetto di accompagnamento, con maggiori elementi a disposizione, vanno indicate in modo più dettagliato le condizioni che permettono di riconoscere il raggiungimento degli obiettivi della esperienza affidataria e che rendono possibile il rientro del bambino o ragazzo nel proprio nucleo.

Tutto ciò facilita la motivazione al cambiamento da parte della famiglia d'origine e aiuta il bambino o ragazzo ad avere punti di riferimento precisi per comprendere l'evoluzione della propria esperienza.

4.7 Interventi di accompagnamento della famiglia d'origine

Contestualmente all'avvio dell'affidamento, sono definiti e avviati gli interventi di sostegno e cura della coppia genitoriale da parte dei servizi territoriali finalizzati al recupero delle capacità affettive ed educative. Una parte specifica del progetto quadro, distinta per motivi di riservatezza ed opportunità da quella che riguarda gli affidatari, indica:

- la valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali o, in alternativa, il tempo (indicativamente non superiore a sei - otto mesi) entro il quale tale valutazione viene perfezionata, se la stessa non è stata compiuta in modo esaustivo perché l'affidamento è avvenuto in situazione di emergenza, o perché alcuni aspetti richiedono approfondimenti;
- gli obiettivi che devono essere raggiunti nel recupero delle competenze genitoriali;

- le forme della collaborazione tra il servizio sociale minori, i servizi dedicati agli adulti e i servizi sanitari, specificando le risorse e gli interventi di sostegno socioeconomico, di mediazione, terapeutici, a seconda delle difficoltà riscontrate;
- le modalità di rapporto con il bambino, con la famiglia affidataria, nonché la partecipazione a gruppi di incontro per famiglie d'origine, qualora previsti.

Il monitoraggio degli esiti di tali impegni da parte delle figure parentali può permettere, in caso di evoluzione positiva, di dare concretezza al riavvicinamento del bambino o ragazzo al proprio nucleo, programmando modi e tempi per il rientro o, in caso di accertata involuzione, di assumere tempestivamente le altre decisioni che si rendessero necessarie per tutelarlo.

5. Tutela lavorativa e interventi economici a sostegno dell'affidamento familiare

5.1 Tutela lavorativa e previdenziale degli affidatari

Il trattamento lavorativo e previdenziale degli affidatari è regolamentato dal Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", che stabilisce, all'art. 1: "Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità".

La legislazione statale, anche a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, persegue l'equiparazione dei diritti degli affidatari con quelli dei genitori naturali, per assicurare gli stessi diritti a tutti i bambini, indipendentemente dalla loro collocazione familiare. Tali diritti decorrono, per i bambini in affidamento, dal momento dell'inserimento in famiglia - e non della nascita - e sono riferibili a bambini di età superiore rispetto a quella dei figli naturali, per consentire una vera parità in situazioni diverse.

La legge 24 febbraio 2006, n. 104 "Modifica della disciplina relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti" ha esteso la tutela previdenziale relativa alla maternità prevista nel citato testo unico alle lavoratrici e ai lavoratori dirigenti del settore privato.

5.2 Benefici economici

In attuazione di quanto disposto dall'art. 5 della legge 184/83, che prevede che Stato, Regioni ed Enti locali nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria, "le Regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche" (art. 80, comma 4). L'art. 12 della L.R. n. 2 del 2003 prevede, conseguentemente, il riconoscimento di benefici di carattere economico per sostenere l'affidamento familiare.

In caso di affido eterofamiliare è previsto un contributo economico di riferimento, a carico dei Comuni, definito periodicamente dalla Giunta regionale, di intesa con gli organismi di rappresentanza delle Amministrazioni comunali.

Per particolari situazioni del bambino (disabilità, disturbi significativi, lattanti ecc.) o del nucleo affidatario (ad es. nucleo monoreddito) è possibile un aumento fino ad un massimo del 30% del contributo. Nel caso di handicap gravissimi o di altre situazioni che richiedono una intensa attività di cura, l'incremento della quota può raggiungere il 50%.

Nel caso di affidamento a parenti entro il quarto grado con progetto del servizio sociale, il contributo va definito in base alle esigenze del minore e alla situazione economica della famiglia accogliente (ISEE).

Nel caso di affidamento a tempo parziale il contributo è definito dall'Ente locale in misura ridotta in base all'entità e alla natura dell'impegno richiesto.

6. Tipologie particolari di affidamento

La diversificazione delle forme di affidamento familiare, così come delle accoglienze in comunità, ha l'obiettivo di rendere sempre più appropriate e personalizzate le risposte ai bambini o ai ragazzi che necessitano di una accoglienza familiare. In tal modo essi potranno trarre il massimo beneficio dall'esperienza affidataria. Sarà possibile così ridurre anche i tempi per il rientro in famiglia.

Le tipologie di seguito indicate fanno riferimento ad esperienze avviate anche in alcuni Comuni dell'Emilia-Romagna, alle quali si ritiene di dedicare una particolare attenzione attraverso forme precise di monitoraggio. Le tipologie indicate delle quali la Regione intende sostenere una maggiore diffusione sul territorio regionale sono:

- famiglie e reti di famiglie in grado di assicurare un'accoglienza di emergenza per i bambini zero-sei anni (rete

delle famiglie accoglienti), in particolare per i bambini abbandonati alla nascita;

- famiglie in grado di assicurare accoglienza ai minori stranieri;
- famiglie in grado di accogliere bambini con la madre.

6.1 Affidamento in emergenza: famiglie e reti di famiglie per bambini zero-sei anni

Per i bambini in età compresa tra zero e sei anni, che hanno necessità di una immediata collocazione o per i quali è necessaria una temporanea e breve accoglienza, va attivata una risposta che tenga conto delle loro esigenze di vivere comunque in una famiglia in grado di focalizzarsi tempestivamente sulle necessità dei bambini.

Essa, in particolare, può prendersi cura di:

- bambini non riconosciuti alla nascita, in attesa di inserimento in famiglia adottiva;
- bambini piccoli (zero-sei anni) in situazioni di improvviso abbandono o con esigenze di allontanamento dal nucleo familiare e per i quali non sia ancora possibile formulare un progetto a lungo termine che preveda il rientro in famiglia, anche allargata, l'affidamento familiare o l'apertura di un procedimento di adottabilità.

La durata dell'accoglienza di emergenza, fatte salve diverse indicazioni da parte del Tribunale per i minorenni, viene contenuta entro quarantacinque giorni.

Per poter attuare queste accoglienze è indispensabile che la famiglia sia capace di creare fin da subito un contesto affettivo ed attento nel gestire una situazione molto coinvolgente e, per definizione, transitoria. Deve saper gestire bene la propria emotività, pur mettendo in gioco tutte le proprie risorse affettive ed essere preparata ad accettare la separazione al momento opportuno, collaborando con i servizi per garantire un accompagnamento sereno del bambino al nuovo luogo di vita.

Essa va preferibilmente individuata tra quelle che hanno già esperienza di accoglienza e che hanno già figli, possibilmente non troppo piccoli e in grado di capire il passaggio di altri bambini all'interno della loro famiglia.

La situazione familiare e lavorativa del nucleo deve essere tale da rendere possibile l'immediata attivazione e organizzazione per il pronto intervento. Vista la delicatezza dell'impegno richiesto, non è possibile da parte di una famiglia affidataria accogliere più di un bambino, salvo particolari eccezioni (fratelli).

I nuclei devono assicurare il necessario riserbo circa la situazione del bambino.

Per sostenere la singola famiglia in questa particolare forma di accoglienza, è risultato molto utile che diversi nuclei disponibili siano connessi in rete tra di loro. Tale rete può infatti permettere il sostegno reciproco e lo scambio di esperienze necessarie.

La rete delle famiglie può essere sostenuta da associazioni che integrino l'intervento dei servizi mediante contributi professionali. L'intervento professionale, in accordo ed in collaborazione con i competenti servizi degli Enti locali, può contribuire in particolare, alla preparazione e al sostegno della famiglia accogliente, che è garanzia della qualità della risposta fornita al bambino.

Le famiglie della rete devono avere svolto lo stesso percorso di preparazione e di conoscenza previsto per tutti i nuclei affidatari, integrato da momenti di approfondimento rispetto alle caratteristiche della accoglienza di emergenza.

6.2 Sostegno all'accoglienza di bambini o ragazzi stranieri e affidamento a famiglie della stessa cultura (affidamento omoculturale)

L'incremento della popolazione di origine straniera nel territorio regionale ha comportato per gli immigrati significative difficoltà, sia per la ricerca di adeguate possibilità lavorative e abitative, sia per problemi di integrazione culturale. Questa condizione si riflette anche sulla possibilità di esercitare un'adeguata funzione educativa genitoriale e di tutela dei propri figli. Ancora più grave è la situazione dei minori stranieri, presenti in misura numericamente significativa nel territorio regionale, senza alcun accompagnamento e tutela familiari.

È quindi necessario che il sistema di accoglienza regionale sia in grado di attivare risposte adeguate a fronte di questi bisogni emergenti. Gli affidamenti omoculturali che comportano l'accoglienza di un bambino o ragazzo da parte di una famiglia appartenente alla sua stessa cultura, rappresenta una valida alternativa all'inserimento in comunità e offre un supporto educativo più consapevole delle differenze culturali.

A tal fine si tratta di promuovere:

- la tutela dei diritti dei minori stranieri;
- la costruzione e lo sviluppo di reti solidali tra famiglie straniere che condividono la medesima identità culturale;
- la conoscenza dell'istituto dell'affidamento familiare tra le comunità straniere, in particolare quello consensuale, che può connotarsi quale risorsa di sostegno e integrazione delle funzioni genitoriali per nuclei immigrati che si trovano in situazioni di difficoltà, assumendo una funzione di prevenzione rispetto a processi di affievolimento temporaneo della capacità

educativa genitoriale dovuto all'impatto con la nuova condizione sociale;

- la disponibilità all'affidamento familiare da parte delle famiglie delle comunità immigrate, anche attraverso percorsi conoscitivi e formativi adeguatamente modulati;
- l'attuazione di interventi educativi e di mediazione culturale da parte dei servizi sociali per il supporto dei percorsi di affidamento di bambini e ragazzi stranieri.

6.3 Affidamento del bambino insieme alla madre

Con provvedimento del Tribunale per i minorenni può essere disposta l'accoglienza del bambino insieme alla madre presso una famiglia.

Può trattarsi di un provvedimento ex art. 4 della legge 184/83, cioè di un vero affidamento familiare del bambino, la cui peculiarità consiste nel supporto alle competenze genitoriali della madre, chiesto agli affidatari - fermo restando che il bambino non può allontanarsi -, oppure di un provvedimento ex art. 333 c.c., che può affidare il bambino anche al servizio sociale, disponendo le conseguenti limitazioni (più o meno ampie) alla potestà della madre.

In ogni caso, il progetto del servizio minori, in conformità a quanto disposto dal provvedimento giudiziale, dovrà evidenziare con particolare chiarezza e precisione i compiti degli affidatari e l'estensione dei loro poteri, mentre starà alla sensibilità degli stessi facilitare i rapporti tra la madre e il bambino, evitando comportamenti di supplenza e atteggiamenti di giudizio.

III. ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ

1. Risposte accoglienti: le comunità residenziali e semiresidenziali

La presente direttiva supera e sostituisce la precedente normativa in materia di strutture per minori e propone una visione di integrazione degli interventi di tutela del bambino o del ragazzo, nella quale l'accoglienza in comunità è concepita secondo un approccio unitario con gli affidamenti familiari e le adozioni.

Anche l'inserimento in comunità può essere accettato dalla famiglia d'origine; in questo caso il relativo provvedimento predisposto dal servizio sociale viene reso esecutivo dal Giudice tutelare con decreto (art. 4 legge 184 del 1983).

Se manca il consenso della famiglia di origine, il servizio sociale coinvolgerà, tramite la Procura minorile, il Tribunale per i minorenni, che potrà disporre, con proprio provvedimento, l'inserimento in comunità.

Le strutture oggetto della presente direttiva sono soggette, in quanto civili abitazioni, a numerose e complesse normative di livello statale e locale. Per evitare indebite sovrapposizioni, si è ritenuto opportuno limitare l'ambito della direttiva all'attuazione della L.R. 2/2003, in particolare per quanto riguarda la definizione dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione al funzionamento.

Si intende anche prevedere l'adeguamento automatico alle normative comunitarie, statali, regionali e locali che entreranno successivamente in vigore.

La presente direttiva si applica alle comunità residenziali e semiresidenziali che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, accolgono bambini, ragazzi e neomaggiorenni temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo.

Il superamento della precedente disciplina è reso necessario:

- dalla importante e complessiva evoluzione della normativa intervenuta negli ultimi anni (si pensi, per fare solo qualche esempio, alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di riforma del titolo V della Costituzione; alla legge 8 novembre 2000, n. 328 in materia di servizi sociali; alla legge 28 marzo 2001, n. 149 che ha profondamente modificato il sistema degli affidamenti e delle adozioni, e, a livello regionale, alla L.R. 12 marzo 2003, n. 2 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, al nuovo Statuto regionale, approvato con L.R. 31 marzo 2005, n. 13);

- dal rapido mutamento dei bisogni della popolazione in età evolutiva, che ha visto progressivamente emergere numerosi problemi in relazione alla condizione di bambini e ragazzi stranieri, bambini appartenenti a nuclei monogenitoriali in difficoltà, minori che hanno subito violenze, bambini e adolescenti con disturbi psicologici, adolescenti prossimi alla maggiore età e giovani adulti presenti nelle strutture di accoglienza che devono essere accompagnati all'autonomia;
- dall'esigenza di ottimizzare, con un intervento su più nodi del sistema integrato per l'accoglienza, l'impiego delle risorse economiche ed umane che costituiscono parte preponderante dell'impegno degli Enti locali verso i minori in difficoltà;
- dall'esigenza di garantire a ciascun bambino o ragazzo che debba essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale di riferimento, anche insieme ad uno dei genitori, qualunque sia la comunità di accoglienza interessata, una tutela ed un sostegno educativo di qualità omogenea;
- dalla necessità di dare piena attuazione al disposto dell'art. 10 del D.Lgs. 272/ 89, che stabilisce: che, "per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali". La stessa norma stabilisce altresì che "l'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi;

b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;

c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio".

Si tratta quindi di indirizzare l'evoluzione delle comunità esistenti perché siano in grado di differenziarsi in modo da fare fronte ai diversi bisogni, e di sperimentare anche nuove risposte di accoglienza.

La presente direttiva definisce le seguenti tipologie:

tipologie consolidate:

- comunità familiare;
- comunità socio-educativa;

- comunità di pronta accoglienza;
- comunità casa-famiglia multiutenza (di seguito: comunità casa-famiglia);

nuove tipologie:

- comunità semiresidenziale socio-educativa;
- comunità semiresidenziale e comunità residenziale educativo-psicologica;
- residenze di transizione: comunità socio-educativa ad alta autonomia e convitto giovanile;

strutture residenziali per adulti che accolgono anche minori:

- casa / comunità per gestanti e per madre con bambino;
- casa rifugio per donne maltrattate con figli;

tipologie sperimentali.

L'ampliamento delle tipologie di comunità operative sul territorio regionale e la loro caratterizzazione possono permettere di offrire risposte differenziate e qualitative ai diversi bisogni dei bambini e ragazzi. In tal modo viene assicurata loro la condizione esistenziale ed educativa più adeguata per soddisfare i bisogni di sostegno, tutela e accompagnamento al superamento del disagio e talvolta anche disturbo. Le comunità possono perseguire con maggiore incisività l'obiettivo di concorrere, assieme ai servizi sociali e sanitari territoriali, a rendere quanto più tempestiva la soluzione dei problemi dei minori e delle loro famiglie.

La necessaria personalizzazione dell'intervento suggerisce di tenere presenti alcuni indicatori funzionali all'individuazione della comunità più adatta per il singolo bambino o ragazzo: oltre all'età, sarà utile considerare il livello di problematicità del ragazzo, nonché della sua famiglia, in particolare in relazione ai futuri rapporti con la comunità.

Per tale motivo si è ritenuto di includere questi aspetti tra le caratteristiche che indirizzano, nell'ambito di una valutazione complessiva, la scelta dei servizi verso le tipologie di comunità.

Per assicurare l'efficacia alla vasta rete delle comunità delineata è necessario promuovere un forte impegno per perseguire:

- la collaborazione tra comunità e servizi territoriali;
- l'apertura della comunità alle opportunità offerte dal territorio;
- la qualificazione del personale delle comunità e dei servizi;
- il contenimento del numero complessivo degli ospiti e un rapporto numerico tra questi e gli adulti, tali da favorire la personalizzazione delle relazioni;

- il lavoro congiunto dei servizi e della comunità, ciascuno secondo le rispettive competenze.

1.1 Obiettivi dell'accoglienza in comunità semiresidenziali

Il sistema delle comunità semiresidenziali risponde ai problemi socio-educativi di bambini e ragazzi in situazione di disagio, senza ricorrere ad un allontanamento, ma promuovendo le risorse presenti nel nucleo familiare e la riappropriazione delle funzioni educative genitoriali e attivando l'ambiente di vita e il territorio di appartenenza.

Obiettivi comuni del sistema dei servizi territoriali e delle comunità semiresidenziali sono:

- prevenire o evitare l'allontanamento dalla famiglia, garantendo al bambino o ragazzo un intervento che lo sostenga nei rapporti conflittuali o a rischio con la famiglia di origine o con altre realtà, evitandogli il trauma dello sradicamento dal contesto di vita;
- promuovere, in raccordo con i servizi territoriali, le risorse presenti nel nucleo familiare e la riappropriazione delle funzioni educative genitoriali, anche attivando le risorse umane e sociali dell'ambiente di vita del nucleo;
- monitorare i rapporti tra il bambino o il ragazzo e la sua famiglia.

Le caratteristiche fondamentali delle comunità semiresidenziali sono la flessibilità di tempi e di programmi, e un costante e forte rapporto con le opportunità che il territorio offre a favore dei bambini e dei ragazzi.

Per quanto sopra esposto le comunità semiresidenziali si differenziano nettamente dai centri diurni per preadolescenti ed adolescenti; questi ultimi infatti vanno intesi come servizi a minore intensità educativa, volti prioritariamente a favorire l'aggregazione sociale o a supportare le famiglie che hanno difficoltà ad accompagnare i figli nell'esperienza scolastica.

1.2 Obiettivi dell'accoglienza in comunità residenziali

Il sistema delle comunità residenziali accoglie bambini e ragazzi allontanati dalla propria famiglia a seguito di una valutazione, effettuata in sede giudiziaria o amministrativa, di incapacità o impossibilità temporanea delle figure parentali a svolgere le funzioni genitoriali in modo adeguato.

Obiettivi comuni del sistema dei servizi territoriali e delle comunità residenziali sono:

- a) *ridurre il tempo di permanenza e incrementare l'incisività degli interventi nelle comunità*

Il superamento della situazione di disagio personale e familiare va realizzato mediante interventi intensivi e qualitativi, debitamente programmati in relazione al tempo di ospitalità previsto, mirati ad incidere rapidamente sul disagio del minore e a supportare l'azione dei servizi per il recupero, qualora possibile, di una positiva relazione genitori-figli.

La doverosa riduzione del tempo di permanenza al di fuori della famiglia di origine dei bambini e ragazzi è funzionale al pieno godimento dei loro diritti di figli, riconosciuti dall'ordinamento internazionale e nazionale.

L'art. 4, comma 4 della legge 184/83 stabilisce in ventiquattro mesi la durata massima dell'affidamento familiare. Il comma 7 del medesimo articolo prevede: "le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato". Il limite massimo di ventiquattro mesi di durata della permanenza fuori dalla famiglia risulta applicabile altresì in caso di inserimento in comunità, anche in attuazione del principio contenuto all'art. 25 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 176/91, che stabilisce il diritto del minore ad una verifica periodica di qualsiasi intervento relativo alla sua collocazione. La proroga dell'inserimento fuori dalla famiglia è ammessa solo ove la sua sospensione rechi pregiudizio al minore. Invece in caso di inserimento in comunità conseguente a provvedimento del Tribunale per i minorenni ex art. 333 c.c., la legge non stabilisce un limite di durata. Fermo restando l'obbligo dei servizi di ottemperare a quanto previsto nel decreto del Tribunale per i minorenni, il termine di ventiquattro mesi rappresenta comunque il momento della verifica complessiva dei risultati raggiunti, con particolare riferimento alla valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali;

b) assicurare una connotazione di tipo familiare alle relazioni educative e all'ambiente

Il contesto di vita delle comunità deve essere caratterizzato da relazioni personalizzate, serene e rassicuranti e offrire al bambino o ragazzo la possibilità di rapportarsi sia a figure maschili che femminili.

Modalità di rapporto interpersonale e organizzazione della quotidianità proprie di un contesto familiare devono caratterizzare l'ambiente di vita del bambino e dell'adolescente. Ciò deve essere assicurato non solo quando ad accogliere è una famiglia, ma anche in caso di comunità, caratterizzata dalla prevalenza di figure professionali e di interventi educativi e riparativi;

c) contenere la ricettività

L'obiettivo di un tempestivo rientro o comunque di una collocazione familiare stabile di ciascun bambino, impone di contenere la ricettività massima delle strutture entro un limite

che consenta un rapporto veramente personalizzato e l'instaurarsi di un clima familiare. Infatti l'incisività degli interventi è sostenuta dalla scelta di una forte personalizzazione della relazione educativa, facilitata dal contenimento del rapporto numerico tra adulti accoglienti o educatori e bambini e ragazzi ospitati;

d) assicurare la pronta accoglienza

La pronta accoglienza viene assicurata sia da strutture specifiche, sia da posti eventualmente riservati a questo scopo all'interno di altre tipologie di comunità.

Se il minore accolto è straniero, la comunità garantisce, in accordo con i servizi territoriali di riferimento, l'accompagnamento nei procedimenti che lo riguardano (rilascio del permesso di soggiorno...) e nell'accesso ai servizi (sanitari, scolastici...), nonché il rispetto delle esigenze culturali e religiose.

La carta dei servizi delle comunità che prevedono anche posti di pronta accoglienza, dovrà esplicitare le modalità con cui essa verrà assicurata, garantendo in particolare la tempestività dell'intervento. La pronta accoglienza, in queste ultime comunità, prevede particolari attenzioni logistiche, va limitata al tempo strettamente necessario per individuare la risposta più adeguata ai bisogni del bambino o del ragazzo e, comunque, va contenuta entro il termine di sessanta giorni.

1.3 Risorse umane: adulti accoglienti e personale

La qualificazione delle persone che hanno una relazione educativa con i bambini e i ragazzi all'interno delle comunità è elemento essenziale per la riuscita del progetto di accoglienza. Per questo motivo la presente direttiva riguarda sia le figure professionali che gli altri adulti che svolgono una funzione educativa. Per un intervento efficace è indispensabile la continuità dell'azione educativa perseguendo la stabilità dei rapporti e la qualificazione degli adulti accoglienti e degli operatori.

Si rammenta che la legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet", ha stabilito l'interdizione perpetua da qualunque incarico nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori a chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento") per delitti di natura sessuale su minori o di pedopornografia (articoli 5 e 8).

Per una maggiore garanzia dei bambini e ragazzi, la presente direttiva stabilisce altresì la necessità che tutti gli adulti con cui questi vengono in contatto all'interno della comunità possiedano le qualità morali indicate al paragrafo 4 della parte I del presente atto, attestata con dichiarazione sostitutiva di cui

all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

1.3.1 Adulti accoglienti

Gli adulti impegnati nella gestione di comunità familiari e di comunità casa-famiglia dovranno aver svolto un adeguato percorso conoscitivo e di preparazione, curato dai servizi pubblici, anche in collaborazione con le associazioni e gli altri soggetti esperti nel campo dell'accoglienza che sarà così articolato:

- formazione di base, minimo quattordici ore, coincidente di norma con il percorso formativo attivato per le famiglie affidatarie (paragrafo 2.5 "Contenuti dei corsi e criteri di qualità" della parte II), o comunque promossi o coordinati dalle Province (vedi paragrafo 6.2 "Provincia" della parte I);
- percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità, con esito positivo (previsto al paragrafo 2.7 "Percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità" della parte II). Esso è svolto dai servizi pubblici competenti ed è indirizzato ad esplorare la presenza di motivazioni e competenze educative adeguate per svolgere l'esperienza della comunità familiare o della comunità casa-famiglia;
- formazione specifica, minimo ventiquattro ore, per acquisire le competenze necessarie a gestire la comunità (l'accesso a tale tranche formativa avviene a seguito dell'esito positivo del percorso di conoscenza);
- tirocinio di almeno cinquanta ore presso una comunità familiare o una comunità casa-famiglia. Per seguire tale esperienza, le Province promuovono e coordinano l'individuazione e la preparazione, anche attraverso accordi con istituzioni e centri di formazione e documentazione presenti sul territorio, delle figure di referenti per il tirocinio, prescelti tra le figure educative operanti nelle comunità o tra gli operatori dei servizi sociali territoriali.

1.3.2 Personale

a) Personale educativo

Il personale addetto a funzioni educative deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio 1984 e del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520;
- diploma di laurea in educatore professionale rilasciato nell'ambito delle facoltà di scienze dell'educazione e di scienze della formazione;

- attestato regionale di qualifica professionale ai sensi della direttiva comunitaria 51/92, rilasciato al termine di corso di formazione attuato nell'ambito del Progetto APRIS;
- diploma di laurea in pedagogia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione con indirizzo non inerente l'insegnamento scolastico (ad es. educatore professionale, educatore extrascolastico), diploma di laurea in educatore sociale;
- attestato di partecipazione a corsi regionali di centocinquanta ore riservato ad operatori di comunità con esperienza triennale, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 564/2000;
- diploma di laurea in scienze della formazione (con indirizzo inerente l'insegnamento scolastico) oppure diploma di laurea in psicologia e svolgimento di corsi di formazione della durata complessiva di cento ore, inerenti a tematiche educative e di comunità;
- diploma di laurea ad indirizzo sociologico o umanistico e svolgimento di corsi di formazione della durata complessiva di centocinquanta ore, inerenti a tematiche educative e di comunità;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado, unitamente ad un periodo di tirocinio o volontariato continuativo in ambito educativo, di almeno dodici mesi o la prestazione di servizio civile per almeno dodici mesi in servizi educativi, nonché a corsi di formazione su tematiche psicologiche ed educative inerenti l'infanzia e la famiglia nonché sull'esperienza di comunità della durata complessiva di almeno duecento ore.

Tutti i corsi sopra richiamati devono essere realizzati ed attestati da enti pubblici o soggetti privati accreditati o autorizzati ai sensi degli art. 33 e 34 della L.R. 12/2004 o da normative di altre regioni.

Per le comunità residenziali e semiresidenziali educativo-psicologiche è particolarmente indicato il diploma di laurea in educatore professionale ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520;

A partire dal 1° gennaio 2012 saranno ritenuti validi per l'accesso i soli diplomi di laurea sopra richiamati, seguiti dai corsi ove richiesti. I titoli validi a tale data continueranno ad avere valore per il personale che ha prestato servizio entro tale termine.

b) Responsabile

Il personale impegnato nelle comunità con funzione di responsabile deve essere in possesso dei titoli richiesti all'educatore ed avere un'esperienza precedente di lavoro nelle comunità di almeno tre anni.

A partire dal 1° gennaio 2012 saranno ritenuti validi per assumere la funzione di responsabile i soli diplomi di laurea sopra richiamati, seguiti dai corsi ove richiesti. I titoli validi a tale data continueranno ad avere valore per il personale che ha prestato servizio entro tale termine.

Il responsabile rappresenta la comunità verso l'esterno. Inoltre coordina le attività con attenzione ai progetti educativi individualizzati; è punto di riferimento organizzativo e di sostegno per gli educatori e le figure di supporto; cura il raccordo con i servizi territoriali, anche per quanto riguarda le relazioni di verifica; garantisce la completezza e riservatezza di tutta la documentazione relativa al percorso degli ospiti.

Il responsabile deve poter usufruire di un tempo predefinito per lo svolgimento delle sue specifiche funzioni. La carta dei servizi ne dettaglia comunque i compiti e quantifica il tempo necessario per il loro assolvimento. Le funzioni possono essere delegate dal responsabile ad altri operatori, nelle forme specificate nella carta dei servizi.

Nella comunità familiare e nella comunità casa-famiglia la responsabilità è esercitata dagli adulti accoglienti.

c) Formazione permanente

Gli educatori, i responsabili della comunità dovranno assolvere agli obblighi di formazione permanente in misura non inferiore a quanto prescritto in tale materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La Regione Emilia-Romagna si impegna a promuovere le attività di formazione permanente degli adulti e degli operatori interessati.

1.3.3 Supervisione

Data la complessità delle problematiche trattate, gli educatori della comunità residenziale e semiresidenziale socio-educativa, della comunità di pronta accoglienza e della comunità socio-educativa ad alta autonomia, si avvalgono di una figura di supervisore esterno alla comunità con competenze pedagogiche o psicologiche o neuropsichiatriche che si rapporta al gruppo di lavoro della comunità con cadenza almeno bimestrale; per la comunità semiresidenziale e per la comunità residenziale educativo-psicologica tale attività di supervisione è almeno mensile.

Per le altre tipologie la funzione di supervisione è fortemente raccomandata.

1.3.4 Figure di supporto

Gli operatori, gli adulti conviventi e gli ospiti possono avvalersi dell'apporto di altre figure quali animatori, istruttori artigiani, volontari del servizio civile, persone in tirocinio

formativo professionale o coinvolte nei percorsi formativi propedeutici alle diverse esperienze di accoglienza. Tali figure sono funzionali a coadiuvare le attività di tipo educativo-ricreativo e formativo che si svolgono sia all'interno della struttura che all'esterno. L'impiego di volontari, anche in servizio civile, deve essere previsto in maniera continuativa per un tempo preventivamente concordato con il responsabile della comunità, nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato.

In particolare per i bambini e ragazzi stranieri deve essere attivabile al bisogno, anche in collaborazione con i servizi sociali, una figura professionale con competenze linguistiche e culturali adeguate in grado di collaborare con gli educatori per facilitare la comunicazione con il minore e il suo nucleo familiare, nonché per l'eventuale espletamento delle pratiche relative alla permanenza sul territorio nazionale, per la conoscenza ed utilizzo delle risorse del territorio, per l'accompagnamento nei percorsi di accesso al lavoro, alle opportunità formative, ai servizi sanitari e scolastici.

Gli educatori e gli adulti conviventi possono essere coadiuvati da personale ausiliario per la cura della casa e per i servizi generali. La presenza di tale personale va vista come occasione educativa essa stessa, non integralmente sostitutiva di azioni e routine relative alla gestione della casa, che devono comunque entrare nella vita quotidiana dei ragazzi, né tanto meno sostitutiva dell'attività degli educatori.

La rete delle figure di supporto costituisce una risorsa in grado di moltiplicare le potenzialità di accoglienza della comunità. Essa è promossa con continuità dagli adulti che la gestiscono, dagli enti gestori e dai servizi territoriali. Anche per queste figure vige quanto previsto al paragrafo 4 della parte I, in relazione alle qualità morali richieste agli adulti che vengono in contatto con i ragazzi.

Le figure di supporto devono essere tutte coperte da apposita assicurazione ed è possibile corrispondere loro il rimborso di spese documentate, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 1998.

1.4 Carta dei servizi

Ad ogni gestore di comunità è richiesto di elaborare, anche in attuazione dell'art. 32 della L.R. 2/03, una carta dei servizi della comunità. Tale carta rappresenta la missione, la visione e il progetto complessivo e dettagliato del modello educativo e organizzativo che la comunità assume nei confronti dei bambini e ragazzi e dei servizi sociali territoriali.

Nella carta devono essere esplicitati:

- il tipo di utenza, la fascia d'età ed il genere dei soggetti che potranno essere ospitati; il numero di posti disponibili e

quelli eventualmente dedicati alla pronta accoglienza con specificazione degli aspetti logistici; le modalità di ammissione e dimissione;

- le metodologie educative che si intendono adottare e le modalità del sostegno psicologico, qualora previsto; il rispetto delle esigenze culturali e religiose dei minori; i servizi garantiti all'interno ed all'esterno della comunità;
- le forme della gestione organizzativa con particolare riferimento alle modalità operative degli adulti accoglienti o del gruppo degli educatori, al numero degli educatori dedicati a tempo pieno e a tempo parziale (parametrati al numero di ospiti presenti), alle funzioni del responsabile e alle modalità di esercizio della supervisione, laddove prevista; le eventuali forme di presenza delle figure di supporto (volontari e tirocinanti) e il loro coordinamento e al monte ore dedicato alle attività non a diretto contatto con i bambini per le comunità diverse dalla casa famiglia e dalla comunità familiare;
- gli impegni che l'Ente gestore assume per la formazione e l'aggiornamento degli adulti o degli operatori, le modalità della documentazione e della sua conservazione, anche in ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.Lgs 196/03 in materia di riservatezza;
- le rette commisurate alle prestazioni offerte.

La carta dei servizi deve essere redatta in modo da facilitarne la comprensione da parte degli ospiti, delle loro famiglie e dei servizi territoriali.

Per quanto riguarda la comunità di pronta accoglienza e le comunità che rendono disponibili posti per la pronta accoglienza, la carta dei servizi dovrà anche specificare un modello operativo per l'emergenza, da attivarsi nelle prime quarantotto ore.

Tale modello, concordato con i referenti dei servizi e degli organismi addetti alla tutela dei minori dell'area territoriale di riferimento della comunità, ed eventualmente sostenuto da appositi protocolli con le autorità ed i servizi coinvolti in questa fase, individua le prime azioni che devono essere tempestivamente attivate al momento dell'ingresso del bambino o ragazzo nella comunità.

Nella carta dei servizi dovrà essere individuato il responsabile della comunità e specificate le forme dell'eventuale delega ad altro operatore o adulto. Vanno inoltre evidenziati tutti gli elementi per facilitare la comunicazione con la comunità medesima e per assicurare il coordinamento di volontari e tirocinanti.

La Carta dei servizi dichiara l'eventuale disponibilità alla prosecuzione della permanenza dei ragazzi ospitati oltre il compimento del diciottesimo anno, specificando gli aspetti logistici ed organizzativi dell'accoglienza dei giovani adulti.

La Carta dei servizi è aggiornata in caso di necessità, anche in relazione agli esiti del monitoraggio e della valutazione delle attività verificate.

1.5 Progettualità educativa

L'impegno delle comunità di accoglienza per assicurare ai soggetti accolti una compiuta tutela, il superamento dei disagi e il raggiungimento di una situazione familiare stabile si esprime attraverso una precisa progettualità che la comunità elabora, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari territoriali e in attuazione del progetto quadro.

Tale progettualità assume diverse denominazioni:

- progetto educativo individualizzato;
- progetto educativo-psicologico;
- progetto di vita.

Nelle case / comunità per gestanti e per madre con bambino la progettualità di sostegno al minore viene ricompresa nel progetto di vita della madre, qualora non esista un decreto del Tribunale per i minorenni, caso nel quale è redatto per il bambino un progetto educativo individualizzato.

Nelle case rifugio che accolgono donne maltrattate la progettualità di sostegno al minore è ricompresa nel progetto di uscita dalla violenza della madre.

1.5.1 Progetto educativo individualizzato

La relazione con il minore ospite della comunità è orientata dal progetto educativo individualizzato.

Si tratta di uno strumento operativo che si colloca all'interno del più complessivo progetto di intervento nei confronti del bambino e della sua famiglia (progetto quadro, paragr. 8, parte I) definito dal servizio sociale territoriale inviante.

Il progetto educativo individualizzato viene elaborato, nella sua forma completa, entro due mesi dall'ingresso del minore in comunità.

Esso viene definito dopo la fase di prima accoglienza, nella quale si attua una attenta osservazione del disagio o disturbo del bambino o ragazzo, del suo vissuto, delle sue modalità di relazione e nella quale si acquisiscono tutte le informazioni utili per svolgere il ruolo educativo.

Il progetto educativo individualizzato viene definito e realizzato dalla comunità, in stretto raccordo con gli operatori dei servizi territoriali, ed è commisurato ai tempi di permanenza previsti nel progetto quadro definito dai servizi.

Esso descrive le modalità per:

- aiutare il bambino o ragazzo a cogliere il senso della esperienza che sta vivendo all'interno della comunità, mirata a assicurargli una situazione familiare stabile e serena, in una prospettiva evolutiva;
- curare l'integrazione del minore nel nuovo contesto sociale di riferimento aiutandolo a strutturare relazioni positive con gli altri ospiti e con i coetanei, nonché con gli adulti della comunità;
- sollecitare l'acquisizione delle autonomie e la cura nella gestione della persona e delle cose;
- promuovere e sostenere l'autostima;
- supportare l'integrazione in ambito scolastico, formativo, lavorativo ed extrascolastico;
- gestire il rapporto degli ospiti con la famiglia, nonché le forme e i tempi degli incontri con questa, in accordo con i servizi sociali e sanitari competenti, e in conformità con quanto eventualmente disposto dal Tribunale per i minorenni;
- assicurare il sostegno morale ed educativo negli eventuali percorsi giudiziari.

La comunità predispone una relazione di verifica del progetto educativo individualizzato che viene inviata al servizio sociale territoriale competente responsabile del progetto quadro, secondo le seguenti scadenze:

- almeno semestralmente nonché in sede di dimissione del bambino o ragazzo;
- in qualsiasi momento, su richiesta dei servizi territoriali medesimi.

1.5.2 Progetto educativo-psicologico

Nelle comunità semiresidenziali e in quelle residenziali educativo-psicologiche la progettualità educativa si identifica con il progetto educativo-psicologico, in quanto il progetto quadro è caratterizzato da un'alta integrazione socio-sanitaria.

Il progetto educativo-psicologico si pone i seguenti ulteriori obiettivi:

- rimuovere gli elementi di disagio e disturbo del bambino o ragazzo, dopo averne approfondito le cause, tramite l'attivazione, quando necessario, di percorsi di sostegno psicoterapeutico individuale o di gruppo, anche con risorse interne;

- supportare i servizi nel sostegno ai genitori per favorire un recupero delle loro funzioni genitoriali ed aiutarli a fronteggiare e ridurre il disagio o disturbo del figlio.

I bambini o ragazzi ospiti vanno sostenuti, in concorso con i servizi territoriali competenti, in tutti gli aspetti di problematicità che il rientro in famiglia può comportare, anche attivando le opportune modalità organizzative.

Gli obiettivi del progetto educativo-psicologico individualizzato dovranno essere ordinati in una scala di priorità, indicando ogni volta che sia possibile, una scadenza temporale per il loro raggiungimento.

Nel progetto dovranno essere specificate la figura di riferimento nell'ambito della comunità (che di norma coincide con il responsabile) per l'attuazione dello stesso, le modalità e periodicità dei momenti interni ed esterni di verifica del raggiungimento degli obiettivi, le forme del raccordo con i servizi esterni interessati.

La comunità predispone una relazione di verifica del progetto educativo-psicologico che viene inviata al servizio sociale territoriale competente responsabile del progetto quadro, secondo le seguenti scadenze:

- almeno semestralmente nonché in sede di dimissione del bambino o ragazzo;
- in qualsiasi momento, su richiesta dei servizi territoriali medesimi.

1.5.3 Progetto di vita

Per i maggiorenni la progettualità educativa si identifica con il progetto di vita. Esso è concertato tra il giovane, i servizi sociali territoriali competenti e la comunità; esprime la nuova dimensione "contrattuale" in cui il soggetto, a fronte della ospitalità garantita, del supporto educativo concordato e degli altri interventi di sostegno definiti dal sistema dei servizi territoriali, si assume le proprie responsabilità. Il giovane di conseguenza definisce gli impegni di cui si fa carico per perseguire in tempi definiti la completa autonomia e per contribuire nel contempo al buon andamento della convivenza nella comunità.

Il progetto di vita viene elaborato nella sua forma completa entro due mesi dall'ingresso del giovane o dal compimento del diciottesimo anno di età e sottoscritto dal servizio sociale territoriale competente, dal responsabile della comunità e dal ragazzo. Il passaggio al progetto di vita è consentito, al compimento del diciottesimo anno, anche qualora il ragazzo permanga nella stessa comunità purché gli siano garantite condizioni di vita più autonome e responsabili.

Nelle residenze di transizione il responsabile cura l'integrazione con i servizi territoriali, in particolare per quanto riguarda l'orientamento formativo e professionale e la ricerca di una soluzione abitativa stabile.

1.6 Collegamento con la rete dei servizi territoriali

Le comunità sono impegnate a collaborare con i servizi territoriali:

- nell'armonizzare il progetto educativo o educativo-psicologico con il progetto quadro dei servizi sociali;
- nel sostenere e tutelare il minore nei suoi rapporti con la famiglia d'origine;
- nel realizzare, ove possibile, il suo reinserimento o, in subordine, nel sostenere l'inserimento in una famiglia adottiva. Ove queste soluzioni non siano praticabili, la comunità concorrerà con i servizi alla realizzazione di un percorso di accompagnamento del minore verso l'autonomia;
- nel concorrere al monitoraggio dell'esperienza del minore.

1.7 Obblighi informativi

Ogni comunità o residenza deve disporre di un registro degli ospiti costantemente aggiornato.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge 184/83, le strutture residenziali che ospitano minori devono trasmettere ogni sei mesi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'elenco dei minori accolti, con l'indicazione della località di residenza dei genitori, i rapporti con la famiglia e le condizioni psicofisiche dei minori stessi.

All'Ente gestore o al responsabile della comunità è fatto obbligo altresì di:

- soddisfare le richieste di dati necessari per alimentare i sistemi informativi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- informare dell'avvenuta ammissione o dimissione in comunità il servizio inviante e, se non coincidente, anche il servizio sul cui territorio è collocata la struttura, mentre il servizio cui è attribuita la responsabilità del progetto educativo ha l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, tramite una relazione semestrale, e di comunicare alle stesse autorità giudiziarie ogni evento di particolare rilevanza;
- elaborare ed inviare al servizio sociale territoriale competente le relazioni di verifica del progetto educativo o educativo-

psicologico individualizzato o del progetto di vita, secondo le modalità e i tempi concordati.

Il servizio competente formalizza tempestivamente la richiesta di ingresso nella struttura e il suo successivo inserimento e concorda con la comunità la dimissione di ciascun bambino o ragazzo.

1.8 Requisiti strutturali

Per facilitare l'integrazione nel tessuto sociale della comunità e agevolare la socializzazione dei bambini e dei ragazzi, il soggetto gestore avrà cura di adottare tutte le misure idonee a facilitare il rapporto degli ospiti con il territorio circostante.

Gli spazi destinati ai bambini e ragazzi, il loro arredamento e le attrezzature devono essere adeguati all'età degli ospiti ed alla funzione della struttura, consentendo le attività di gioco, animazione e studio, individuali e di gruppo, e tenendo in particolare conto le esigenze di sicurezza.

Gli spazi destinati alle camere da letto devono essere separati dalla zona giorno e organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la personalizzazione, la fruibilità, la riservatezza, nonché il rispetto delle differenze di genere in relazione all'età.

Le strutture edilizie delle comunità per bambini e ragazzi, in considerazione del limitato numero di ospiti, ma soprattutto per il contesto di tipo familiare richiesto dalla normativa vigente, sono assimilabili alle civili abitazioni, alla cui normativa si è fatto in gran parte riferimento nella individuazione dei requisiti richiesti.

1.8.1 Requisiti per la comunità familiare e la comunità casa-famiglia

Tali comunità devono essere in possesso dei requisiti richiesti per la civile abitazione in base alla normativa edilizia, anche locale, vigente, ivi compresa la normativa sulla sicurezza degli impianti.

Viene di seguito individuata la dotazione degli ambienti/spazi essenziali allo svolgimento dell'attività di accoglienza:

- soggiorno/spazio di relazione di almeno mq 14 oppure, qualora non sia presente la cucina, soggiorno con angolo cottura di superficie conforme ai vigenti regolamenti locali. La superficie complessiva del soggiorno deve essere incrementata nella misura di almeno mq 1,80 per ogni ulteriore occupante oltre i sei;
- camere da letto di mq 9 per una persona, 14 per due persone (o tre bambini entro i 24 mesi), 20 per tre persone. La camera per tre persone può avere una superficie pari o superiore a mq 18, se di altezza superiore a m 2,70, tenuto conto della cubatura.

Le camere da letto devono avere un massimo di tre posti letto; può essere presente nella stanza anche un bambino di età compresa entro i dodici mesi, a condizione che sia prevista una superficie aggiuntiva di almeno mq. 2 e per un massimo di due bambini per stanza;

- un bagno completo (wc, bidet, lavabo, vasca o doccia) ogni quattro persone; oltre le quattro occorre un altro servizio igienico con wc, bidet e lavabo;
- vano idoneo a ospitare le attrezzature di lavanderia (lavatrice, lavatoio), qualora tale attrezzatura non sia contenuta nei locali bagno;
- cucina dimensionata sulla base della fruibilità degli spazi e degli arredi minimi necessari, individuabili in funzione di due possibili tipologie:
 - cucina non abitabile (senza spazio pranzo): piano cottura, forno, lavello, frigorifero, piano di lavoro, tavolo da lavoro, mobile/i per materiali d'uso, mobile-dispensa di idonee dimensioni (in alternativa, idoneo vano dispensa indipendente);
 - cucina abitabile (comprensiva di zona pranzo): dotazione minima come al punto precedente; superficie minima di mq 9 incrementata di idonei spazi per consentire il consumo dei pasti (in ragione di una superficie aggiuntiva indicativamente di mq 1,20 a persona).

L'archiviazione dei documenti deve garantire la riservatezza dei dati, ai sensi del D.lgs. 196/03. Vanno individuati spazi idonei all'attività di ricevimento identificabili anche nei locali destinati ad altre funzioni, escluse le camere da letto.

Qualora la struttura accolga disabili, gli spazi interni dovranno rispettare la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

1.8.2 Requisiti per le comunità educative residenziali e di transizione

Le altre comunità educative residenziali (comunità socio-educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità residenziale educativo-psicologica, residenze di transizione) devono essere in possesso dei requisiti richiesti per la civile abitazione in base alla normativa edilizia, anche locale, vigente, ivi compresa la normativa sulla sicurezza degli impianti.

Viene di seguito individuata la dotazione degli ambienti/spazi essenziali allo svolgimento dell'attività di accoglienza:

- soggiorno/spazio di relazione di almeno mq 14, oppure, qualora non sia presente la cucina, soggiorno con angolo cottura di superficie conforme ai vigenti regolamenti locali. La superficie complessiva del soggiorno deve essere incrementata nella misura

di almeno mq 1,80 per ogni ulteriore occupante oltre i sei, in considerazione delle specificità legate alle diverse tipologie. In particolare, si tiene conto delle attività individuali e collettive svolte dalle diverse fasce di età presenti all'interno della comunità e della corretta organizzazione e collocazione degli arredi in relazione agli spazi minimi funzionali e agli accorgimenti necessari atti ad evitare infortuni e rischi;

- camere da letto di mq 9 per una persona, 14 per due persone, 20 per tre persone. Le camere da letto devono avere un massimo di tre posti letto. Nelle residenze di transizione le camere devono avere al massimo due posti letto;
- camera/e da letto per operatori di mq 9 per una persona e mq 14 per due persone situata in modo da garantire la riservatezza;
- un bagno completo (wc, bidet, lavabo, vasca o doccia) ogni tre ospiti nelle residenze di transizione, ogni quattro ospiti nelle altre;
- un bagno per il personale ad eccezione del convitto giovanile, che può non disporre;
- vano idoneo a ospitare le attrezzature di lavanderia (lavatrice, lavatoio), qualora tale attrezzatura non sia contenuta nei locali bagno;
- adeguati spazi per la biancheria pulita;
- cucina dimensionata sulla base della fruibilità degli spazi e degli arredi minimi necessari, individuabili in funzione di due possibili tipologie:
 - cucina non abitabile (senza spazio pranzo): piano cottura con forno, lavello, frigorifero, piano di lavoro, tavolo da lavoro, mobile/i per materiali d'uso, lavastoviglie, mobile-dispensa di idonee dimensioni (in alternativa, idoneo vano dispensa indipendente);
 - cucina abitabile (comprensiva di zona pranzo): dotazione minima come al punto precedente; superficie di mq 9 incrementata di idonei spazi per consentire il consumo dei pasti in ragione di una superficie aggiuntiva indicativamente di 1,20 mq a persona;
- locale studio (amministrazione, ricevimento...), che può corrispondere alla stanza dell'operatore, purché questa sia dotata di idonei arredi e di superficie minima di 9 mq; l'archiviazione dei documenti deve garantire la riservatezza dei dati, ai sensi del D.lgs. 196/03.

1.8.3 Requisiti comuni per le comunità semiresidenziali

La comunità semiresidenziale socio-educativa e la comunità semiresidenziale educativo-psicologica devono essere in possesso

dei requisiti richiesti per la civile abitazione in base alla normativa edilizia, anche locale vigente, ivi compresa la normativa sulla sicurezza degli impianti.

Viene di seguito individuata la dotazione degli ambienti/spazi essenziali allo svolgimento delle attività:

- soggiorno/spazio di relazione di almeno mq 14 oppure qualora non sia presente la cucina, soggiorno con angolo cottura di superficie conforme ai vigenti regolamenti locali. La superficie complessiva del soggiorno deve essere incrementata nella misura di almeno mq 1,80 per ogni ulteriore occupante oltre i sei. In particolare, si tiene conto delle attività individuali e collettive svolte dalle diverse fasce di età presenti all'interno della comunità e della corretta organizzazione e collocazione degli arredi in relazione agli spazi minimi funzionali e agli accorgimenti necessari atti ad evitare infortuni e rischi;
- almeno altri due locali per favorire l'organizzazione di attività di gioco, studio ed animazione individuali e di gruppo, con il supporto di specifiche attrezzature, comprese quelle informatiche;
- un servizio igienico ogni otto ospiti e un bagno ad uso esclusivo del personale e degli eventuali collaboratori. In almeno uno dei servizi igienici deve essere presente il box doccia o la vasca;
- due posti letto attivabili per permettere ad un bambino o ragazzo di essere accolto con un educatore per eventuali situazioni di emergenza di brevissima durata (1-2 giorni);
- cucina dimensionata sulla base della fruibilità degli spazi e degli arredi minimi necessari, individuabili in funzione di due possibili tipologie:
 - cucina non abitabile (senza spazio pranzo): piano cottura, forno, lavello, frigorifero, piano di lavoro, tavolo da lavoro, mobile/i per materiali d'uso, mobile-dispensa di idonee dimensioni (in alternativa, idoneo vano dispensa indipendente);
 - cucina abitabile (comprensiva di zona pranzo): dotazione minima come al punto precedente; superficie di mq 9 incrementata di idonei spazi per consentire il consumo dei pasti in ragione di una superficie aggiuntiva indicativamente di 1,20 mq a persona; in alternativa alla cucina deve essere presente almeno una cucinetta o un terminale di distribuzione adeguatamente attrezzato a servizio di somministrazione di pasti forniti in monoporzione o in multiporzione dall'esterno;
- spazio studio (amministrazione, ricevimento...), che può coincidere con uno degli spazi sopra descritti; l'archiviazione

dei documenti deve garantire la riservatezza dei dati, ai sensi del D.lgs. 196/03.

2. Tipologie di comunità

2.1 Tipologie consolidate

2.1.1 Comunità familiare

È una struttura socio-educativa residenziale con il compito di accogliere temporaneamente bambini e adolescenti, di età compresa tra zero e diciassette anni.

La fisionomia marcatamente familiare e le specifiche competenze genitoriali rendono questa tipologia, in linea di massima, maggiormente indicata per bambini nella fascia di età sei - undici anni.

La comunità familiare è particolarmente adatta per bambini, preadolescenti ed adolescenti portatori di bassa e media problematicità e provenienti da nuclei familiari con i quali non sussistono forti difficoltà di relazione.

Essa può ospitare fino ad un massimo di sei bambini e ragazzi; tale capacità può essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo di due posti letto e un ulteriore bagno, ma non si deve superare il numero massimo di otto minori, compresi i figli minori dei due adulti residenti. Nel caso di fratelli, per i quali è ragionevole non prevedere una separazione, né rinunciare all'inserimento, il numero massimo può essere in via temporanea elevato a dieci, fermo l'obbligo di non accogliere altri ospiti fino al rientro nel numero massimo di otto bambini o ragazzi.

È caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati, che offrono agli ospiti un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo. La comunità familiare si caratterizza per la contemporanea coesistenza dei caratteri della famiglia e di quelli della comunità e per offrire ai bambini e ragazzi accolti la possibilità di un ambiente di vita affettivamente personalizzato.

Deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori accolti presso la comunità e durante le attività esterne, il rapporto numerico di almeno un adulto od educatore (in turno) ogni tre ospiti presenti. Oltre i sei ospiti occorre la presenza di un educatore con un orario commisurato a garantire proporzionalmente il rapporto uno a tre. Nella fascia oraria che va dal risveglio all'uscita dalla comunità, durante le uscite ed i periodi di vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto e ausiliarie.

Se, per garantire il rispetto del rapporto numerico, la coppia di adulti deve essere integrata da personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per l'educatore delle comunità socio-educative e di pronta accoglienza.

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno dei due adulti conviventi, oppure dell'educatore della comunità.

I due adulti conviventi assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente. Ad essi fanno riferimento le figure di supporto, nonché l'eventuale personale dipendente. I responsabili rappresentano la comunità nelle varie sedi tecniche di confronto.

A far data dall'approvazione dell'atto regionale in materia di accreditamento dei servizi per minori, e comunque dal 1° gennaio 2011, la comunità familiare potrà ospitare un massimo di sei bambini e ragazzi (inclusi gli eventuali figli minori dei due adulti residenti). Nei casi di fratelli, per i quali è ragionevole non prevedere una separazione, né rinunciare all'inserimento, il numero massimo può essere in via temporanea elevato a sette, fermo l'obbligo di non accogliere altri ospiti fino al rientro nel numero massimo di sei bambini o ragazzi accolti. Tale capacità potrà essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo di due posti letto e un ulteriore bagno.

Prima di tale termine, per favorire l'applicazione dei parametri sopra menzionati, la Regione sostiene i Comuni che stipulano convenzioni in tal senso con comunità familiari che abbiano già previsto nella propria carta dei servizi predetta ultima capienza massima.

2.1.2 Comunità socio-educativa

È una struttura residenziale con il compito di accogliere temporaneamente bambini e adolescenti di età compresa tra sei e diciassette anni.

La comunità socio-educativa è particolarmente indicata per bambini, preadolescenti ed adolescenti che necessitano di superare situazioni di disagio/disturbo sociale e psicologico e che richiedono soprattutto l'impiego nella relazione di efficaci strumenti professionali. Si tratta di bambini o ragazzi per i quali l'inserimento in un'altra famiglia può essere controindicato per la buona riuscita del progetto. La comunità socio-educativa è altresì indicata per le situazioni in cui la relazione con la famiglia di origine può essere connotata da media ed alta problematicità.

La comunità socio-educativa può ospitare fino ad un massimo di dieci minori. Tale capacità può essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza (purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo di due posti letto e un ulteriore

bagno) oppure per ospitare fratelli o sorelle. Possono essere ospitati eccezionalmente bambini di meno di sei anni nel caso si tratti di fratelli accolti. In tal caso, per tutta la durata della permanenza di bambini inferiori ai sei anni, viene sospesa la pronta accoglienza.

Comunque non potranno essere ospitati più di dodici minori complessivamente.

Tale comunità é caratterizzata dalla presenza di figure professionali educative, adeguatamente formate che offrono agli ospiti un rapporto fortemente qualificato, personalizzato e rassicurante in un ambiente che propone loro ritmi di vita, modalità di condivisione delle attività e attenzione alla relazione, assimilabili a quelli familiari.

Deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori presso la comunità e durante le attività esterne, un rapporto numerico pari almeno ad un educatore presente (in turno) ogni tre minori presenti, secondo il seguente schema: fino a tre ospiti: un educatore; da quattro a sei ospiti: due educatori; da sette a nove ospiti: tre educatori; dal decimo ospite occorre un educatore con un orario commisurato a garantire proporzionalmente almeno il rapporto uno a tre. Fatte salve le esigenze di servizio che possono richiedere l'impegno degli educatori in attività non a diretto contatto con i bambini o ragazzi, se durante la giornata i minori non sono presenti in struttura, in quanto impegnati in attività scolastiche o lavorative, deve essere garantita unicamente la disponibilità a chiamata in servizio di almeno un educatore per le situazioni di emergenza. Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un educatore.

Il livello di competenza professionale degli operatori rende questa comunità maggiormente indicata per i ragazzi nella fascia di età undici - diciassette anni.

A far data dall'approvazione dell'atto regionale in materia di accreditamento dei servizi per minori, e comunque dal 1° gennaio 2011, la comunità socio-educativa potrà ospitare un massimo di otto minori. Tale capacità potrà essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo di due posti letto e un ulteriore bagno.

Prima di tale termine, per favorire l'applicazione di detto parametro, la Regione sostiene i Comuni che stipulano convenzioni in tal senso con comunità socio-educative che abbiano già previsto nella propria carta dei servizi tale ultima capienza massima.

2.1.3 Comunità di pronta accoglienza

È una struttura socio-educativa residenziale con il compito di offrire, in modo immediato, ospitalità e tutela a minori di età compresa tra sei e diciassette anni, che devono essere allontanati con estrema urgenza dal proprio nucleo per disposizione delle

autorità competenti, o che, trovati privi di tutela, non possono essere subito ricondotti in famiglia.

La comunità di pronta accoglienza può ospitare un numero massimo di dieci minori. Tale capacità può essere elevata di due posti nel caso di accoglienza di fratelli.

Tale numero può essere temporaneamente elevato fino a dodici, qualora sia necessario accogliere ragazzi per i quali non sia momentaneamente possibile una alternativa. In quest'ultimo caso, la ricettività della struttura deve essere ricondotta alle dieci unità entro sette giorni.

Gli interventi educativi svolti nella comunità di pronta accoglienza sono in particolare mirati a promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la valutazione in tempi rapidi di elementi di conoscenza sulla situazione del minore, anche mediante la capacità di suscitare tempestivamente una relazione di fiducia, il superamento delle situazioni di disagio psicologico legate all'emergenza, il supporto nei percorsi di crescita mediante una prima eventuale alfabetizzazione linguistica ed un orientamento sui diritti, sui doveri e sui percorsi di integrazione sociale.

Tale comunità è caratterizzata dalla presenza di educatori, che garantiscono al minore relazioni personalizzate, rassicuranti e un supporto educativo mirato a garantire un punto di riferimento sicuro ed affettivamente connotato nella situazione di emergenza.

Gli operatori delle comunità di pronta accoglienza devono essere particolarmente formati nella gestione degli interventi di emergenza, nella capacità di ascolto e di osservazione, nella conoscenza dei bisogni e dei diritti dei minori stranieri, nella stretta collaborazione con i servizi territoriali e con le autorità competenti per la rapida acquisizione degli elementi di conoscenza della situazione personale e familiare del minore, degli aspetti di rischio e delle opportunità. Gli educatori sono inoltre preparati a contenere l'accoglienza per il tempo strettamente necessario ad individuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per il minore stesso.

Tale tempo, di norma, non può superare i due mesi. Qualora siano accolti minori stranieri non accompagnati l'ospitalità può essere estesa fino a tre mesi.

L'inserimento del minore nella comunità di pronta accoglienza è subordinata ad una valutazione della assoluta necessità di attivare con immediatezza la risposta accogliente, indipendentemente dalla possibilità di avere acquisito elementi esaustivi sulla condizione del minore stesso e della sua famiglia.

Deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori presso la comunità e durante le attività esterne, un rapporto numerico pari almeno ad un educatore presente (in turno) ogni tre minori presenti, secondo il seguente schema: fino a tre ospiti: un educatore; da quattro a sei ospiti: due educatori; da sette a nove ospiti: tre educatori; per gli ulteriori ospiti occorre un

educatore con un orario commisurato a garantire proporzionalmente almeno il rapporto uno a tre.

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un educatore.

Al bisogno deve essere comunque immediatamente attivabile una seconda figura educativa.

Nel caso siano presenti minori stranieri, la comunità deve prevedere, in modo continuativo o in pronta reperibilità, la figura del mediatore culturale, in possesso di competenze linguistiche e relazionali e adeguatamente formato per facilitare una rapida e puntuale comprensione dei bisogni e della situazione del ragazzo.

2.1.4 Comunità casa-famiglia multiutenza

È una struttura socio-educativa residenziale con il compito di accogliere persone prive di ambiente familiare idoneo, tra cui temporaneamente anche bambini ed adolescenti di età compresa tra zero e diciassette anni.

Considerate le esigenze evolutive dei bambini e ragazzi in difficoltà, la comunità casa-famiglia, in accordo con i servizi, presta particolare attenzione nel raccordare l'accoglienza delle persone adulte con la necessità di garantire la tutela del preminente interesse del minore.

La comunità casa-famiglia è particolarmente indicata:

- per i bambini nella fascia di età zero - cinque anni, portatori di notevoli necessità educative ed assistenziali e che richiedono un significativo supporto familiare e comunitario;
- per i preadolescenti e gli adolescenti portatori di necessità educative e assistenziali di bassa e media problematicità che necessitano di una nuova e diversa esperienza delle dinamiche relazionali, affettive ed educative proprie della famiglia, in un contesto di riferimento più allargato di tipo comunitario.

La comunità casa-famiglia che accoglie minori può ospitare fino ad un massimo sei persone. Tale capacità può essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza. Vi può essere deroga nel caso di accoglienza di fratelli o sorelle. Comunque non potranno coabitare assieme agli adulti accoglienti più di nove persone complessivamente, inclusi i figli minori della coppia.

È caratterizzata dalla convivenza stabile e continuativa di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati che, condividendo un legame diretto con adulti e minori in difficoltà, offrono a questi ultimi un rapporto di tipo genitoriale personalizzato ed un ambiente familiare sostitutivo.

La particolare dimensione di ospitalità estesa, che caratterizza la comunità casa-famiglia, deve comunque salvaguardare la primaria

finalità del benessere dei bambini e dei ragazzi ospitati, in relazione alle loro problematiche e a quelle degli altri ospiti.

Deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori presso la comunità casa-famiglia e durante le attività esterne, un adeguato rapporto numerico adulti/minori. Tale rapporto è pari almeno ad un adulto accogliente od educatore (in turno) ogni tre minori presenti.

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno degli adulti conviventi e accoglienti, oppure là dove presente, dell'educatore della comunità.

Se per garantire il rispetto del rapporto numerico la coppia di adulti deve essere integrata da personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per l'educatore delle comunità educative e di pronta accoglienza.

Nella fascia oraria che va dal risveglio all'uscita dalla comunità, durante le uscite ed i periodi di vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto e ausiliarie.

Gli adulti accoglienti assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente. Ad essi fanno riferimento le figure di supporto nonché l'eventuale educatore; rappresentano la comunità nelle varie sedi tecniche di confronto.

La comunità casa-famiglia può svolgere funzioni di pronta accoglienza per bambini e ragazzi, rendendo disponibili a tale scopo una stanza dedicata con massimo di due posti letto e un ulteriore bagno.

La carta dei servizi dovrà esplicitare le modalità con cui verrà assicurata la pronta accoglienza.

2.2 Nuove tipologie

L'ampliamento del ventaglio delle risposte di tipo comunitario che il territorio può offrire ai minori e alle famiglie in difficoltà si è reso opportuno per la presenza di nuovi bisogni di cura ai quali devono essere fornite risposte appropriate, per la necessità di contrastare permanenze troppo prolungate dei minori nel sistema delle comunità e per il bisogno di coinvolgere rapidamente le famiglie e le risorse dell'ambito sociale nei percorsi educativi dei ragazzi.

Le nuove tipologie di comunità, di seguito indicate, sono così caratterizzate: risposte semiresidenziali, di sostegno psicologico, di accompagnamento all'autonomia.

La prima scelta riguarda lo sviluppo di comunità semiresidenziali al fine di evitare, ogni volta che sia possibile, anche in situazioni molto difficili, l'allontanamento del minore dalla propria famiglia e dal proprio ambiente, garantendo comunque al bambino o ragazzo un alto livello di tutela e di sostegno.

Alle comunità semiresidenziali è richiesto di coniugare, in una sintesi originale ed efficace, gli elementi più incisivi tipici delle esperienze residenziali con quelli derivanti dall'esperienza dei centri diurni e della "educativa di strada":

- dalla comunità residenziale mutuano la condivisione di spazi, tempi ed attività, un approccio che permette ai ragazzi di sentirsi accolti con la propria specificità e sicuri del supporto degli educatori nei momenti più o meno felici del percorso di crescita. Ne consegue un'intensità di relazione che facilita l'instaurarsi di una vicinanza affettiva e di un forte rapporto educativo;
- dall'esperienza dei centri diurni deriva come elemento forte e caratterizzante la delimitazione del tempo di accoglienza che permette al bambino e al ragazzo di mantenersi in relazione con il proprio ambiente di vita (la famiglia, la scuola, il gruppo di pari). In questo modo nella situazione protetta della comunità gli è possibile elaborare quotidianamente con l'aiuto dell'educatore gli elementi conflittuali ed evolutivi che emergono nei diversi contesti dove la sua esperienza di crescita continua;
- dalla esperienza dell' "educativa di strada" mutuano la capacità dell'educatore di interagire direttamente col territorio e con gli interlocutori significativi per i ragazzi.

La comunità semiresidenziale è espressione di una scelta strategica che vede una concentrazione di energie educative, in raccordo e con il supporto dei servizi territoriali nelle attività di mediazione nelle relazioni difficili che il ragazzo ha con la famiglia e non solo; si pone nello stesso tempo nell'ottica di attivare le risorse positive presenti sia nel contesto familiare che sociale a supporto del ragazzo.

Una seconda scelta riguarda la promozione di comunità educativo-psicologiche, sia residenziali che semiresidenziali, dove il bambino o ragazzo (continuativamente o per alcune ore della giornata) possa usufruire di una risposta altamente qualificata sul piano psicologico che integri e potenzi, agendo sulla quotidianità, quanto già messo in campo dai servizi territoriali. Tali tipologie di comunità offrono un ampio sostegno educativo e psicologico ai bambini che presentano disturbi psicologici strutturati di diversa origine, non risolvibili ambulatorialmente e mediante il sostegno alle figure parentali con competenze genitoriali compromesse od insufficienti; esse sono volte a contrastare il rischio di una cronicizzazione del disturbo del bambino o ragazzo o del suo peregrinare di struttura in struttura alla ricerca di una risposta efficace.

In ogni caso le comunità educativo-psicologiche, sia residenziali che semiresidenziali, devono attrezzarsi in modo da poter rispondere a diverse tipologie di disturbi che gli ospiti possono presentare. Un presidio specificamente qualificato può esercitare anche una funzione preventiva rispetto al permanere dei disturbi

in età adulta con conseguente ingresso nel sistema dei servizi di salute mentale.

La terza scelta concerne lo sviluppo di risposte e strutture che tutelino e sostengano i ragazzi in situazioni di accoglienza che si avvicinano alla maggiore età e per i quali il rientro in famiglia non si presenta come opportuno. Per questi ragazzi il permanere in struttura con compagni più piccoli od avventurarsi, senza adeguati mezzi economici né esperienza, nel mondo del lavoro e nella gestione autonoma della vita quotidiana rappresenta un elemento di rischio evolutivo.

La complessità e il carattere innovativo di tali tipologie richiede una particolare attenzione verso la formazione del personale, in relazione all'alta specificità del compito richiesto.

2.2.1 Comunità semiresidenziale socio-educativa

È una struttura semiresidenziale con il compito di accogliere temporaneamente bambini e adolescenti di età compresa tra sei e diciassette anni, portatori di media problematicità, anche con disabilità di bassa e media entità, che necessitano di superare situazioni di disagio/disturbo sociale e psicologico.

Per questi bambini o ragazzi non è stato disposto l'allontanamento dal nucleo familiare, in quanto le figure parentali mostrano difficoltà ad esercitare in modo sufficiente le funzioni genitoriali ma permane un rapporto significativo con i figli.

Per ovvi motivi legati alla semiresidenzialità, il bacino di afferenza dell'utenza deve essere distrettuale o, al massimo, sovradistrettuale.

La comunità semiresidenziale socio-educativa è aperta tutto l'anno e può ospitare fino ad un massimo di venti minori; qualora accolga più di dodici bambini o ragazzi, si articola in più moduli funzionalmente autonomi, che accolgono al massimo dodici ospiti. Assicura un orario di apertura di non meno di cinque ore giornaliere per almeno cinque giorni alla settimana, modulabile sulla base delle esigenze dei bambini o ragazzi, del periodo scolastico o formativo. Potranno essere previsti moduli e orari differenziati per i più piccoli.

È caratterizzata dalla presenza di figure educative, uomini e donne, adeguatamente formati, che offrono agli ospiti un rapporto educativo fortemente qualificato e personalizzato, mirato ad affrontare le specifiche difficoltà del minore, in un ambiente che permetta la realizzazione di attività di gruppo ed individuali. Le figure educative svolgono anche una continuativa azione di raccordo, confronto e sostegno con le figure parentali e gli insegnanti e supportano il ragazzo nelle sue esperienze di integrazione sociale.

La presenza di una pluralità di figure educative permette ai minori ospitati di potere usufruire di una varietà di possibilità

identificatorie, sia in relazione al genere, che allo stile di rapporto dei singoli operatori.

Deve essere garantita la presenza di almeno un educatore ogni quattro ragazzi.

Durante le uscite collettive a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche figure di supporto, assicurando comunque la presenza di almeno un educatore.

È individuato un educatore responsabile, con le caratteristiche indicate al paragrafo 1.3.2 "personale", lettera b) "Responsabile" della parte III.

2.2.2 Comunità semiresidenziale e comunità residenziale educativo-psicologiche

Si tratta di comunità che svolgono principalmente una funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze e capacità relazionali di minori in situazione di forte disagio, non attribuibile, tuttavia, a patologie organiche o psichiatriche.

Esse accolgono bambini e preadolescenti o, in alternativa, adolescenti che presentano rilevanti difficoltà psicologiche e relazionali e seri problemi del comportamento in seguito a:

- traumi e sofferenze di natura psicologica e fisica dovuti a violenze subite od assistite;
- prolungata permanenza in contesti familiari caratterizzati da dinamiche gravemente disfunzionali che coinvolgono il minore;
- situazioni di grave trascuratezza relazionale e materiale determinata da profonde insufficienze delle competenze personali e genitoriali delle figure parentali.

Le difficoltà sono di entità tale da:

- incidere significativamente sul percorso evolutivo del bambino/ragazzo, comportando gravi ritardi nei percorsi di apprendimento e serie difficoltà nelle relazioni interpersonali;
- comportare rischi involutivi per quanto riguarda le competenze cognitive, le autonomie, l'integrazione sociale e la salute mentale;
- non potere essere superate con i soli interventi ambulatoriali o domiciliari;
- richiedere una collocazione residenziale o semiresidenziale del minore che permetta azioni di supporto educative e psicologiche, dotate di particolare intensità, continuità e fortemente integrate con quelle svolte dai servizi territoriali.

La comunità semiresidenziale e quella residenziale educativo-psicologica si connotano per una forte integrazione delle competenze socioeducative con quelle psicologiche.

Le attività educative e psicologiche infatti sono strettamente collegate con gli interventi sociali e sanitari svolti in modo fortemente integrato dai servizi territoriali.

L'invio dei bambini o ragazzi nelle comunità residenziali e semiresidenziali educativo-psicologiche può avvenire solo previa definizione di un progetto quadro sottoscritto sia dal servizio sociale che dal servizio di neuropsichiatria competente.

Lo psicologo assicura una presenza programmata nella struttura, attivando, quando richiesto dal progetto quadro dei servizi e con le modalità indicate nel progetto educativo-psicologico individualizzato, interventi di supporto diretto al bambino, alla sua esperienza di vita in comunità, alle sue relazioni con le figure genitoriali e con la scuola. In ogni caso egli sostiene gli educatori nell'analisi delle dinamiche connesse alla relazione educativa e nella definizione ed attuazione del programma educativo individualizzato.

Lo psicologo deve possedere una specializzazione di tipo clinico particolarmente rivolta ai disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza e preferibilmente una preparazione ed esperienza nel sostegno psicologico a piccoli gruppi ed al supporto delle relazioni intrafamiliari.

In relazione alla intensità e qualità degli interventi erogati, nelle strutture residenziali e semiresidenziali, il bacino di afferenza dell'utenza è preferibilmente sovradistrettuale.

La permanenza nelle comunità educativo psicologiche non potrà durare, di norma, più di diciotto mesi, al termine dei quali il servizio minori competente, in accordo con i servizi territoriali interessati, individua la collocazione più idonea per il ragazzo.

Nei momenti di presenza dei minori presso le comunità semiresidenziali e residenziali e durante le attività esterne, deve essere garantito un rapporto numerico pari almeno ad un educatore ogni tre ragazzi o frazione di tre.

Durante le uscite collettive a raggiungere il rapporto numerico possono concorrere anche figure di supporto, garantendo comunque la presenza di almeno un educatore.

La comunità semiresidenziale e la comunità residenziale educativo-psicologica prevedono la presenza di personale educativo avente le caratteristiche indicate al paragrafo 1.3.2, lettera a) "Personale educativo" della parte III, preferibilmente dotato di laurea in psicologia o del diploma universitario di educatore professionale (DM 10 febbraio 1984, DM 8 ottobre 1998, n. 520) o del diploma di laurea in educatore sociale.

L'intervento educativo è di particolare intensità e qualità in quanto espletato da figure educative dotate di una preparazione specificamente indirizzata ad incidere sulle difficoltà del minore anche attraverso una continuativa azione di raccordo, confronto e sostegno con le figure parentali e con gli insegnanti.

È richiesta la supervisione almeno mensile a supporto del gruppo e dei singoli operatori.

a) Comunità semiresidenziale

La comunità semiresidenziale è particolarmente indicata per i bambini e i ragazzi le cui figure parentali mostrano difficoltà ad esercitare in modo sufficiente le funzioni genitoriali, ma, al contempo, hanno con essi un legame significativo ed affettivamente connotato.

In ogni caso la scelta semiresidenziale è opportuna per le situazioni nelle quali non sia stato valutato consona all'interesse del minore l'allontanamento dal nucleo e dai contesti sociali di riferimento. La comunità semiresidenziale educativo-psicologica prevede quindi il rientro serale dei minori in famiglia.

Data la permanenza del minore nei contesti sociali di riferimento (famiglia, scuola, gruppi amicali), il lavoro degli educatori, supportati dallo psicologo, è caratterizzato anche da una buona capacità di agire, oltre che con il minore nell'ambito della comunità, anche nei suoi contesti di vita al fine di influenzare gli aspetti e le relazioni maggiormente connessi alle sue difficoltà.

La comunità semiresidenziale è aperta tutto l'anno per almeno sei giorni alla settimana. L'orario di apertura è modulabile sulla base delle esigenze dei bambini o ragazzi, o del periodo scolastico o formativo. Essa può ospitare fino ad un massimo di dieci ragazzi.

b) Comunità residenziale

La comunità residenziale educativo-psicologica può ospitare fino ad un massimo di sei bambini o adolescenti.

Nella comunità residenziale durante le ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un educatore.

2.2.3 Residenze di transizione: comunità socio-educativa ad alta autonomia (gruppo appartamento) e convitto giovanile

Le residenze di transizione (comunità socio-educativa ad alta autonomia e convitto giovanile) si qualificano come strutture residenziali che ospitano ragazzi e giovani omogenei per sesso, privi di un sufficiente sostegno parentale, in possesso di buoni livelli di autonomia personale e che hanno necessità di essere supportati per completare il loro processo di crescita, di autonomizzazione e di integrazione sociale.

I ragazzi accolti provengono prevalentemente da altre strutture residenziali dove hanno raggiunto risultati significativi nel superamento dei disagi presentati e per i quali un'eventuale ulteriore permanenza nella stessa comunità o presso gli affidatari potrebbe essere controindicata.

Il fine ultimo è quello di raggiungere un buon livello di equilibrio personale, di adeguatezza nelle relazioni sociali e autonomia abitativa, di studio e lavorativa.

a) Comunità socio-educativa ad alta autonomia (gruppo appartamento)

Ospita preferibilmente ragazzi, prossimi alla maggiore età e giovani entro i ventuno anni, provenienti da situazioni di accoglienza per i quali l'esperienza della assunzione di responsabilità individuale e di gruppo si pone come strumento centrale per la maturazione personale, il superamento degli eventuali disagi residui di tipo relazionale e per l'acquisizione di una piena autonomia, anche attraverso il supporto offerto dalle prestazioni dei servizi territoriali, dagli educatori di riferimento e dal quotidiano misurarsi nella vita della comunità.

Eccezionalmente, in relazione al livello di maturità e responsabilità raggiunto, possono anche essere accolti ragazzi di età inferiore, a partire dai sedici anni. Per i minori è necessaria l'autorizzazione dell'esercente la potestà o dell'autorità giudiziaria minorile.

Nella comunità socio-educativa ad alta autonomia i ragazzi sperimentano una responsabilità diretta nella convivenza (autogestione sulla base di regole concertate con gli educatori) e nei percorsi di crescita, con un sostegno mirato da parte di educatori professionali.

La comunità può ospitare un massimo di sei ragazzi.

Per garantire ai ragazzi un sostegno individualizzato rispetto alla definizione e realizzazione dei propri progetti di vita e nella esperienza di convivenza, nonché per svolgere le funzioni di supporto relative alla convivenza ed al rapporto con i servizi interessati, vanno assicurate complessivamente trentasei ore settimanali di referenzialità da parte degli educatori. Qualora in struttura siano presenti anche minori, deve essere assicurata la presenza notturna di un educatore.

È richiesta la reperibilità di un adulto per tutto l'arco settimanale per i casi di necessità. Il sostegno deve essere assicurato da almeno due figure educative, al fine di permettere la continuità del supporto. Una delle due figure educative assume il ruolo di responsabile.

La permanenza dei ragazzi nella comunità è sempre connotata da una specifica dimensione progettuale, che deve essere adeguatamente rappresentata nel progetto educativo individualizzato o nel progetto di vita concertato.

b) Convitto giovanile

Il Convitto giovanile si rivolge a neo maggiorenni provenienti da contesti familiari conflittuali o in difficoltà nell'accompagnamento nel percorso di autonomia, o a conclusione di esperienze comunitarie o di affidamento.

Questi giovani necessitano di una soluzione abitativa e di una referenzialità educativa per portare a compimento il loro processo di integrazione sociale e di autonomizzazione personale.

Il convitto si differenzia dalla comunità socio-educativa ad alta autonomia, perché accoglie solo maggiorenni, con accentuato livello di autonomia, offre una collocazione abitativa che sottolinea la dimensione individuale e una referenzialità da parte degli educatori maggiormente focalizzata sul percorso esterno di inserimento lavorativo e formativo e di sviluppo relazionale.

Il convitto giovanile può accogliere fino a quattordici ospiti.

Per garantire ai giovani una funzione di aiuto e concertazione nella definizione e realizzazione dei propri progetti di vita, la carta dei servizi definirà le modalità della presenza degli educatori. Deve essere assicurata la reperibilità di un adulto per tutto l'arco settimanale per i casi di necessità.

È prevista una funzione di filtro per regolamentare l'accesso alla struttura di persone esterne.

Il sostegno deve essere assicurato da almeno due figure educative, al fine di garantire la continuità del supporto, e il ruolo di responsabile viene assunto, di norma, da una di queste..

Il nucleo di valutazione indicato al par. 2.4 attua un costante monitoraggio dei convitti giovanili attivi sul territorio regionale per i primi tre anni di attività di ciascuna struttura.

2.2.4 Casa / comunità per gestanti e per madre con bambino

È una struttura residenziale di tutela sociale e sostegno alla genitorialità che accoglie gestanti, anche minorenni, e nuclei monogenitoriali con figli minori, che si trovano in situazione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, eventualmente sancita da un provvedimento del Tribunale per i minorenni, e di fragilità o di disagio.

Tale comunità ha la finalità primaria di assicurare la tutela dei bambini che stanno per nascere o dei minori, investendo, a tale scopo, soprattutto sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali.

Essa offre a gestanti e madri una situazione protetta dove potere realizzare, anche con il sostegno degli operatori della comunità e dei servizi, una rilettura della propria situazione personale e familiare, una integrazione o reintegrazione della propria dimensione sociale e genitoriale e concretizzare un progetto di vita autonomo e adeguatamente tutelante per i figli.

Questa comunità può anche svolgere la funzione di struttura-ponte verso una piena autonomizzazione e reintegrazione personale, sociale e genitoriale per donne con figli che hanno completato un primo livello di accoglienza e cura in strutture specificamente dedicate al superamento di esperienze di violenza, di uscita dalla prostituzione, di dipendenze o problemi psichiatrici.

La comunità può altresì assicurare risposte di emergenza continuando ad ospitare temporaneamente sia i bambini, lasciati dalle madri che hanno interrotto il progetto di accoglienza in comunità, sia le madri i cui figli sono posti in affidamento familiare o in altre collocazioni. Questa accoglienza di emergenza non può superare, di norma, i due mesi.

Per le gestanti, in particolare, l'accoglienza si propone anche di offrire un'opportunità di confronto rispetto al significato della loro esperienza (con particolare riferimento alle problematiche della genitorialità) e di fornire aiuto in tutti i passaggi che tale esperienza richiede (controlli sanitari ecc.).

Le necessità dei bambini e ragazzi ospitati sono garantite attraverso il supporto alla madre nella cura dei figli e nelle relazioni interne ed esterne alla comunità. La comunità attiva, al bisogno, anche interventi di supporto educativo e psicologico direttamente rivolti al bambino o ragazzo.

L'accoglienza è definita nell'ambito del progetto quadro dei servizi territoriali. Il progetto di vita viene concordato nelle sue linee generali prima dell'ingresso, con i servizi territoriali interessati, e viene messo a punto dalla comunità entro i primi trenta giorni dall'ingresso. Il progetto di vita viene redatto anche in relazione agli esiti dell'osservazione delle competenze genitoriali e dei bisogni del minore, delle sue potenzialità e degli effetti indotti dalla nuova situazione.

Il progetto di vita definisce la durata dell'accoglienza (di norma non superiore ai diciotto mesi), le modalità con cui il gruppo di lavoro della comunità, in raccordo con i servizi territoriali, le associazioni interessate ed eventuali figure di supporto, sostiene le madri accolte nelle loro esigenze psicologiche e materiali e nel percorso di autonomizzazione (ricerca di soluzioni abitative autonome, di lavoro e di opportunità di qualificazione professionale; capacità di utilizzare i servizi del territorio, di usare adeguatamente il proprio tempo e il denaro, di conciliare gli impegni personali con quelli genitoriali...).

Il progetto di vita dovrà specificare le azioni di supporto alla funzione genitoriale o di diretto sostegno al bambino o ragazzo che verranno svolte sia dagli operatori della comunità sia dai servizi relativamente a:

- assicurare il soddisfacimento delle necessità di ascolto, cura e gestione dei bambini;
- sviluppare la capacità di aiutare il bambino o il ragazzo a comprendere, in relazione all'età e capacità di discernimento, il senso dell'esperienza che sta vivendo, con particolare riferimento alla propria situazione familiare, alle funzioni assolte dagli adulti che si prendono cura del nucleo, alla prospettiva che il progetto di accoglienza persegue per lui e la madre;

- realizzare il superamento di eventuali situazioni di disagio sociale e psicologico;
- supportare percorsi di crescita ed apprendimento;
- incrementare le capacità di relazione all'interno della comunità e nei contesti sociali frequentati;
- favorire la maturazione delle autonomie personali.

Qualora la competenza genitoriale sia gravemente compromessa e/o sussista decreto del Tribunale per i minorenni di affidamento del minore ai servizi con suo collocamento assieme alla madre in struttura, la comunità deve predisporre un progetto educativo individualizzato, con le caratteristiche indicate al paragrafo 1.5.1 "Progetto educativo individualizzato", integrato con il progetto di vita della madre. Anche nel caso non sussista un decreto di affidamento, il servizio sociale deve valutare l'interesse del bambino ragazzo e può impedire, facendo ricorso all'art. 403 c.c., che la madre lo allontani dalla comunità, nel caso ciò possa comportargli un pregiudizio.

Nel caso di gestanti minorenni, viene definito, con le opportune modalità concertative, un progetto educativo individualizzato specifico per la madre.

Qualora la comunità sia costituita da un'unica unità immobiliare, può accogliere un massimo di dieci minori.

Se la comunità è organizzata per singole unità immobiliari, in analogia ad una struttura condominiale, ciascuna unità potrà ospitare un solo nucleo familiare e dovrà disporre dei requisiti richiesti per la civile abitazione.

È garantita, nell'ambito del gruppo di lavoro della comunità, la presenza di almeno un operatore in possesso dei requisiti richiesti per gli educatori delle comunità per minori, con funzioni di tutela dei bambini o ragazzi e di sostegno alle competenze genitoriali. Qualora siano accolti bambini con decreto del Tribunale per i minorenni che limita la potestà parentale, viene garantito un educatore ogni sei bambini.

Il personale, in raccordo con i servizi territoriali interessati, offre sostegno pratico e relazionale alle donne e ai bambini; promuove condizioni di positiva convivenza tra gli ospiti ed il loro coinvolgimento nella gestione della casa; effettua accompagnamenti ove necessario.

La comunità per gestanti e per madre-bambino deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la civile abitazione in base alla normativa edilizia vigente, anche locale, ivi compresa la normativa sulla sicurezza degli impianti.

Viene di seguito individuata la dotazione degli ambienti/spazi essenziali allo svolgimento dell'attività di accoglienza, qualora si svolga in un'unica unità immobiliare:

- soggiorno/spazio di relazione di almeno mq 14 oppure, qualora non sia presente la cucina, soggiorno con angolo cottura di superficie conforme ai vigenti regolamenti locali. La superficie complessiva del soggiorno deve essere incrementata nella misura di almeno mq 1,80 per ogni ulteriore occupante oltre i sei. In alternativa possono essere considerati più spazi complessivamente della stessa superficie;
- una camera ed un bagno per ciascun nucleo;
- vano idoneo a ospitare le attrezzature di lavanderia (lavatrice, lavatoio), qualora tale attrezzatura non sia contenuta nei locali bagno;
- cucina dimensionata sulla base della fruibilità degli spazi e degli arredi minimi necessari, individuabili in funzione di due possibili tipologie:
 - cucina non abitabile (senza spazio pranzo): piano cottura, forno, lavello, frigorifero, piano di lavoro, tavolo da lavoro, mobile/i per materiali d'uso, mobile-dispensa di idonee dimensioni (in alternativa, idoneo vano dispensa indipendente);
 - cucina abitabile (comprensiva di zona pranzo): dotazione minima come al punto precedente; superficie minima di mq 9 incrementata di idonei spazi per consentire il consumo dei pasti (in ragione di una superficie aggiuntiva indicativamente di mq 1,20 a persona);
- un locale ed un bagno per gli operatori.

L'archiviazione dei documenti deve garantire la riservatezza dei dati, ai sensi del D.lgs. 196/03. Vanno individuati spazi idonei all'attività di ricevimento identificabili anche nei locali destinati ad altre funzioni.

Qualora la struttura accolga disabili, gli spazi interni dovranno rispettare la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

2.3 Strutture residenziali per adulti che accolgono anche minori

2.3.1 Casa rifugio per donne maltrattate con figli

È una struttura residenziale di protezione sociale e tutela con le caratteristiche della civile abitazione, che ospita temporaneamente donne sole o con figli minori a carico, che necessitano di essere allontanate dal luogo di residenza in quanto subiscono comportamenti violenti e con rischio per la propria incolumità fisica e psicologica.

La casa rifugio garantisce alle donne maltrattate e ai loro figli minori ospitalità temporanea, protezione per evitare il rischio di

nuove vittimizzazioni, sostegno per uscire dalla situazione di difficoltà legata alle violenze subite e assistite.

Per i figli, anche quando, come nel caso della violenza assistita, questi non sono stati direttamente oggetto di maltrattamenti, si verifica un rischio di compromissione del loro sviluppo psicologico, cognitivo, relazionale ed affettivo, assimilabile a quello derivante da un maltrattamento primario. Va inoltre considerato che l'allontanamento dal contesto sociale di riferimento può costituire un nuovo disagio a causa del cambiamento dei luoghi di riferimento, delle relazioni con i pari e dell'ambito scolastico.

La casa rifugio, per motivi di sicurezza, è di norma caratterizzata dalla segretezza della sua collocazione. È gestita da un gruppo di lavoro composto preferibilmente da personale femminile specificamente formato sulla violenza alle donne e nell'ambito familiare.

Quando la casa rifugio ospita anche minori, è necessario garantire loro lo stesso livello richiesto nelle strutture di accoglienza specifiche, in particolare prevedendo idonei requisiti funzionali:

- è garantita, nell'ambito del gruppo di lavoro, la presenza di almeno una operatrice in possesso dei requisiti richiesti per gli educatori delle comunità per minori, con funzioni di tutela del minore e di sostegno alle competenze genitoriali;
- il personale, in raccordo con i servizi territoriali interessati, offre sostegno materiale e relazionale alle donne e ai bambini; promuove condizioni di positiva convivenza tra gli ospiti ed il loro coinvolgimento nella gestione della casa; effettua accompagnamenti ove richiesto e/o necessario;
- la prima accoglienza e le modalità di ospitalità vengono concordate, al momento dell'ingresso, con la donna con il figlio e con i servizi territoriali eventualmente interessati. Il progetto di uscita dalla violenza viene definito in accordo con i servizi territoriali interessati, entro i primi trenta giorni dall'ingresso nella struttura, in relazione agli esiti della più approfondita conoscenza dei bisogni e delle risorse della donna e del minore, con particolare attenzione agli effetti sulla madre e sul bambino della situazione di violenza ed alle risorse effettivamente disponibili da parte del territorio.

Il progetto di uscita dalla violenza definisce la durata dell'accoglienza ed ospitalità (di norma non superiore a dodici mesi) e le modalità con cui il gruppo di lavoro, in raccordo con i servizi ed agenzie interessati, sostiene la madre:

- nelle sue esigenze psicologiche, di crescita dell'autostima e di ricostruzione di una rete sociale di riferimento compromesse dagli effetti prodotti dal maltrattamento;
- nel percorso giudiziario rispetto alle esigenze di informazione, consulenza, supporto e accompagnamento;

- nelle necessità materiali e nel percorso di autonomia (ricerca di un nuovo lavoro, di un nuovo alloggio, ecc.);
- nel positivo assolvimento, anche nel momento della crisi e dell'allontanamento, delle funzioni genitoriali di cura e gestione dei figli (aiutarli a comprendere la motivazione, il significato e la prospettiva dell'esperienza che stanno vivendo, sostenerli negli eventuali nuovi inserimenti scolastici), anche in attuazione di eventuali provvedimenti del Tribunale per i minorenni a tutela del minore;
- nella conciliazione dei tempi dedicati al lavoro ed alla riorganizzazione della esperienza di vita con quelli di cura dei minori.

Il progetto di uscita dalla violenza inoltre indica:

- le modalità con le quali viene assicurato dall'educatrice e dagli operatori dei servizi sociali e sanitari interessati il supporto al minore nella esperienza di accoglienza, quando vengono rilevati bisogni specifici di sostegno che richiedono interventi di integrazione di quanto già assicurato dalla madre;
- le modalità della collaborazione tra servizi e agenzie territoriali e il gruppo di lavoro, anche in riferimento alla periodicità dei momenti di verifica e delle relazioni scritte di aggiornamento e di valutazione dell'evoluzione del progetto stesso.

Il progetto può essere modificato in itinere, relativamente alla durata solo per un breve periodo e per motivi straordinari.

Qualora la responsabile della comunità verifici una situazione di pregiudizio per i bambini ospitati, coinvolge il servizio sociale competente per gli opportuni provvedimenti.

2.3.2 Struttura residenziale per persone dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori

Tale struttura, aperta anche a donne in gravidanza dipendenti da sostanze, è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, allegato 2.

2.4 Tipologie sperimentali e nucleo di valutazione

La L.R. 2 del 2003, all'art. 35, prevede la possibilità di autorizzare servizi e strutture sperimentali, subordinata alla presentazione di progetti innovativi. Nei progetti sono specificati i seguenti requisiti imprescindibili:

- il possesso del titolo di studio o dei requisiti formativi previsti dalla presente direttiva per il personale o per gli adulti accoglienti;

- il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, salubrità e all'igiene previsti dalla normativa vigente e dalla presente direttiva;
- la previsione di un rapporto numerico tra personale o adulti accoglienti e bambini, in analogia con quanto previsto per le tipologie indicate nella presente direttiva.

Chi intende attivare una sperimentazione presenta al nucleo di valutazione regionale indicato al presente paragrafo, tramite il Comune nel quale avrà sede la struttura, una richiesta di valutazione del progetto relativo, contenente:

- la tipologia di problematiche e l'età dei ragazzi da accogliere;
- la carta dei servizi;
- le professionalità richieste al personale;
- la prevista ubicazione della struttura.

Il Comune trasmette la documentazione al nucleo di valutazione sotto indicato corredata dal parere in merito alla sperimentazione.

Il nucleo esamina la domanda tenuto conto del parere del Comune, verifica l'esistenza dei requisiti imprescindibili indicati sopra, valuta la congruità dal punto di vista della praticabilità e dell'opportunità alla luce della programmazione regionale e provinciale. L'esito negativo dell'esame da parte del nucleo rende improcedibile la domanda presso il Comune.

Il nucleo può condizionare l'esito positivo dell'esame alla parziale modifica del progetto.

Il nucleo invia il proprio parere al Comune, che lo trasmette al proponente e attiva la procedura autorizzatoria, eccetto il caso nel quale il proponente comunichi di non voler procedere.

È istituito, presso la Regione, un nucleo di valutazione con il compito di esaminare le proposte di servizi sperimentali, inviate dal Comune interessato, nonché di monitorare le esperienze dei convitti giovanili.

Il nucleo è composto da:

- un dirigente del competente servizio regionale, o suo delegato, che lo presiede;
- due dirigenti dei competenti settori delle Amministrazioni provinciali (o loro delegati) indicati dalla CALER;
- due dirigenti dei servizi sociali per minori, indicati dalla CALER;
- un rappresentante dell'Assessorato regionale politiche per la salute;

- il responsabile del competente servizio sociale del Comune nel cui territorio si prevede sia ubicata la struttura, o suo delegato;
- il responsabile del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva del distretto interessato.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Autorizzazione al funzionamento

L'apertura e la gestione delle strutture residenziali o semiresidenziali che accolgono minori, ivi comprese le case rifugio per donne maltrattate con bambino e le case comunità per gestanti e per madre con bambino, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di ubicazione della struttura, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le norme della presente direttiva, indipendentemente dalla loro denominazione e dal numero degli ospiti.

Sono altresì soggette ad autorizzazione al funzionamento, negli stessi termini le residenze di transizione (Comunità socio-educative ad alta autonomia - gruppo appartamento e Convitto giovanile).

3.1 Requisiti

Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento ciascuna comunità o residenza di transizione deve:

- a) disporre di una struttura con le caratteristiche previste dalla presente direttiva per le singole tipologie;
- b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio indicati al paragrafo 1.3.2 "Personale", o, in caso di comunità familiare o comunità casa-famiglia, di documentazione del percorso conoscitivo e di preparazione indicato al paragr. 1.3.1 "Adulti accoglienti";
- c) essere dotata di un responsabile (paragrafo 1.3.2., lettera b); avvalersi di una figura di supervisore con le caratteristiche indicate al paragrafo 1.3.3 , ove richiesto;
- d) impegnarsi a non avvalersi di personale, o di adulti accoglienti o di figure di supporto di cui al paragrafo 1.3 "Risorse umane: adulti accoglienti e personale" che si trovano nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", né di personale, adulti accoglienti o figure di supporto che abbiano a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, o siano stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli

articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o abbiano riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

- e) accogliere un numero di bambini o ragazzi non superiore a quello massimo previsto, e applicare il rapporto numerico tra educatori e ospiti indicato per ciascuna tipologia, o esplicitato nel progetto valutato positivamente dal nucleo regionale, in caso di tipologie sperimentali;
- f) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;
- g) provvedere alla copertura assicurativa del personale, delle figure di supporto e degli ospiti;
- h) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale alle attività di aggiornamento e di programmazione delle attività, da indicare nella carta dei servizi (paragr. 1.4), nonché, per tutti gli adulti accoglienti, specifici momenti di aggiornamento e di programmazione delle attività;
- i) disporre di una carta dei servizi con le caratteristiche indicate al paragrafo 1.4 "Carta dei servizi" e di un registro degli ospiti (paragrafo 1.7);
- l) prevedere, in accordo con il servizio sociale territoriale per ciascun ospite un progetto educativo individualizzato o un progetto educativo-psicologico o un progetto di vita (paragr. 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3).

La documentazione relativa deve essere conservata ed esibita in caso di richiesta da parte delle competenti autorità.

3.2 Attività istruttoria

Il comune per l'accertamento dei requisiti previsti dalla presente direttiva si avvale della commissione prevista nella delibera della Giunta regionale 564/2000 così modificata:

- in luogo dell'esperto in organizzazione e sicurezza del lavoro, è inserito un coordinatore pedagogico proposto dal Coordinamento pedagogico provinciale;
- in luogo dell'esperto di edilizia socio-sanitaria, un esperto di edilizia civile;
- in luogo dell'esperto di organizzazione e gestione di servizi sociali, un responsabile di servizio sociale minori designato dal comune capoluogo, in accordo con il soggetto capofila del distretto;

- in luogo dell'esperto in materia di neuropsichiatria e riabilitazione, un esperto in materia di neuropsichiatria infantile nominato dal Direttore generale dell'AUSL competente;
- in luogo dell'esperto in geriatria, un esperto in pediatria nominato dal Direttore generale dell'AUSL competente;
- in luogo dell'esperto in materia di assistenza ai minori, un rappresentante scelto tra persone esperte in materia di tutela dei diritti dei minori, designato dal coordinamento tecnico provinciale su indicazione del terzo settore o delle rappresentanze provinciali delle comunità.

3.3 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento deve essere acquisita prima dell'inizio dell'attività.

Ai sensi dell'art. 35 della L.R. 2/2003 la domanda è presentata dal soggetto gestore della struttura che accoglie i minori al comune nel cui territorio è ubicata la struttura stessa; nel caso il soggetto gestore aderisca ad un'organizzazione, la domanda è presentata dal legale rappresentante dell'organizzazione stessa, che individua il soggetto a cui è demandata la gestione, e contiene:

- a) nome cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore della struttura; nel caso di soggetto gestore designato da un'organizzazione, anche denominazione e sede dell'organizzazione, nome e cognome del legale rappresentante;
- b) tipologia della comunità o della residenza per la quale è richiesta l'autorizzazione (in mancanza di una indicazione chiara, la richiesta non è accettata), e il numero dei posti che si chiede di autorizzare, comunque entro il numero massimo consentito;
- c) sede della struttura, ad eccezione della casa rifugio per donne maltrattate con figli se questa è ad indirizzo segreto;
- d) dichiarazione di impegno a rispettare i requisiti organizzativi previsti per la tipologia prescelta, a non avvalersi di personale e figure di supporto che si trovino nelle condizioni indicate dalla legge n. 38 del 2006 o che non possiedano le qualità morali indicate al paragrafo 4 della parte I;

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- planimetria quotata dei locali della struttura con la destinazione d'uso dei singoli ambienti;
- carta dei servizi;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di

documentazione amministrativa" firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica attestante quanto previsto al paragrafo 3.1 "Requisiti" e, in particolare: il possesso delle certificazioni di idoneità richieste per la civile abitazione; il possesso dei requisiti degli spazi indicati per la tipologia di comunità o di residenza che si intende attivare; il nominativo del responsabile o dei responsabili della comunità o della residenza e i relativi titoli di studio dove richiesti; il possesso dell'attestato di effettuato percorso formativo per le comunità familiari e le comunità casa-famiglia;

- valutazione positiva del progetto da parte del nucleo regionale di valutazione, in caso di tipologia sperimentale.

Il Comune invia la domanda alla commissione di cui al precedente paragrafo 3.2 "Attività istruttoria".

3.4 Rilascio dell'autorizzazione

Viene rilasciata dal Comune autorizzazione al funzionamento alle strutture che soddisfano pienamente i requisiti indicati per la corrispondente tipologia nel presente allegato.

Viene rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che deve prevedere tempi e modi dell'adeguamento, alle strutture che soddisfano parzialmente i requisiti richiesti, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini e dei ragazzi. In caso le prescrizioni non siano rispettate entro i tempi indicati nell'autorizzazione, eventualmente prorogati per una sola volta, l'autorizzazione è revocata.

L'autorizzazione non potrà essere rilasciata nelle seguenti ipotesi:

- 1) in caso di mancanza dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute degli ospiti per tutte le diverse tipologie di comunità;
- 2) in caso di mancanza di requisiti stabiliti per ciascuna tipologia di comunità o residenza relativamente al personale e agli adulti accoglienti.

3.5 Elementi dell'autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione rilasciata dal Comune deve indicare:

1. il nome e cognome del soggetto gestore, la natura giuridica, la denominazione e l'indirizzo dell'eventuale organizzazione di riferimento;
2. la denominazione e l'ubicazione della comunità o della residenza;

3. la tipologia della comunità o della residenza tra quelle previste nel presente atto;
4. la capacità ricettiva massima;
5. il nominativo del responsabile della comunità.

All'autorizzazione è allegata, quale parte integrante, la planimetria della struttura.

3.6 Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento. Verifiche e controlli

L'autorizzazione al funzionamento ha durata massima quinquennale e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare al comune almeno novanta giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla L.R. 2/2003, dalla presente direttiva e dalla normativa vigente. Il Comune può verificare, anche avvalendosi della commissione indicata al paragrafo 3.2 "Attività istruttoria", la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione.

Per l'attività di vigilanza sulle case rifugio per donne maltrattate con figli ad indirizzo segreto, il comune prenderà accordi con il soggetto gestore, garantendo la riservatezza dell'informazione sull'ubicazione della struttura.

La Regione può disporre controlli e verifiche sulle strutture autorizzate, dandone comunicazione al Comune, anche avvalendosi della commissione di cui al paragrafo 3.2 "Attività istruttoria".

L'esito dei controlli e delle verifiche effettuate deve essere tempestivamente comunicato:

- al soggetto gestore e al legale rappresentante dell'organizzazione cui il gestore aderisce;
- alla Provincia ed al Comune nel caso di controlli e verifiche disposti dalla Regione.

3.7 Registro provinciale delle strutture autorizzate - sezione strutture per minori e giovani adulti

Nel registro provinciale delle strutture autorizzate previsto al paragrafo 8 della Deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 564, è inserita un'apposita "Sezione strutture per minori e giovani adulti", nella quale sono annotate le strutture autorizzate ai sensi della presente direttiva, con indicazione della data di scadenza dell'autorizzazione al funzionamento.

3.8 Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento comporta:

- a) l'obbligo di comunicare la data di effettivo inizio dell'attività, in modo da consentire al Comune la verifica di quanto dichiarato in merito ai requisiti organizzativi;
- b) l'obbligo di consentire l'attività di vigilanza da parte delle competenti autorità, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal paragrafo 3.6 "Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento. Verifiche e controlli";
- c) l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune qualsiasi variazione strutturale o organizzativa del servizio, per consentire l'eventuale integrazione o il rilascio di un nuovo provvedimento di autorizzazione;
- d) l'inserimento del servizio autorizzato all'interno del sistema informativo regionale.

4. Sanzioni

In previsione dell'irrogazione delle sanzioni previste all'art. 39, comma 3 della L.R. 2/2003, il Comune diffida il soggetto gestore o il legale rappresentante a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida.

Il mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli ospiti o degli operatori, comporta l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività. Con tale provvedimento il Comune indica la decorrenza della sospensione dell'attività nonché gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa.

Ove il legale rappresentante o il soggetto gestore non richieda al Comune - entro un anno dalla data del provvedimento di sospensione - la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate, l'autorizzazione al funzionamento è revocata. In questo caso l'attività può essere nuovamente esercitata solo a seguito di presentazione di nuova domanda.

L'eventuale mancato esercizio dell'attività protratto per più di dodici mesi comporta la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento, eccetto il caso nel quale la sospensione dell'attività sia stata concordata con il servizio sociale competente.

Le sanzioni, di competenza del Comune ove si trova la struttura, sono previste dall'art. 39 della L.R. 2/2003.

5. Norma transitoria per le comunità funzionanti

La presente direttiva si applica alle comunità, alle case rifugio per donne maltrattate con figli e alle residenze di transizione di nuova costituzione.

Le comunità per minori funzionanti e già autorizzate alla data di approvazione della presente direttiva rimangono soggette alla normativa previgente fino al 31 dicembre 2010; entro tale data presentano domanda di autorizzazione in base alla presente direttiva.

Le comunità che, in base alla normativa previgente, non erano soggette ad autorizzazione al funzionamento, presentano domanda di autorizzazione entro dodici mesi dalla data di approvazione della presente direttiva. L'atto di autorizzazione prevede i tempi per l'adeguamento, comunque compresi entro il 31 dicembre 2010.